

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 30

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° agosto 2007

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 321. Sentenza 11 - 24 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimenti di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Istanza di fissazione di udienza - Potere del convenuto di presentarla immediatamente, dopo la costituzione in giudizio, allorché non venga ampliato l'oggetto della controversia - Effetti preclusivi in danno dell'attore - Questione sollevata dal giudice relatore nominato dal Presidente del Tribunale - Difetto di legittimazione in carenza di motivazione sul punto - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 8, comma 2, lettera c).
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 111.

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimenti di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Istanza di fissazione di udienza - Potere del convenuto di presentarla immediatamente, dopo la costituzione in giudizio, allorché non venga ampliato l'oggetto della controversia - Effetti preclusivi in danno dell'attore - Dedotta irragionevolezza e disparità di trattamento fra le parti - Asserita violazione del diritto di difesa e del «principio di parità delle armi» - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 8, comma 2, lettera c).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimenti di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Istanza immediata di fissazione di udienza da parte del convenuto - Preclusione nell'ipotesi di domanda riconvenzionale ovvero di sollevamento di eccezioni non rilevabili d'ufficio - Mancata previsione dell'ipotesi in cui dalle difese del convenuto sorga l'esigenza dell'esercizio del diritto di replica dell'attore - Violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle parti del processo - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 8, comma 2, lettera a).
- Costituzione, art. 3, 24 e 111.....

Pag. 9

N. 322. Sentenza 11 - 24 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Libertà sessuale (reati contro la) - Atti sessuali con minore infraquattordicenne - Impossibilità per l'agente di invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa - Denunciato contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale - Richiesta di caducazione della disposizione censurata - Incongruenza logica di tale *petitum* rispetto alla (corretta) premessa argomentativa - Mancata verifica della possibilità di un'interpretazione *secundum constitutionem* (alla stregua del principio di necessaria colpevolezza, ragguagliato quanto meno al *minimum* dell'ignoranza o dell'errore inevitabile) - Inadeguatezza della motivazione in ordine al requisito della rilevanza - Inammissibilità della questione.

- Cod. pen., art. 609-*sexies*, inserito dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1996, n. 66.
- Costituzione, art. 27, primo e terzo comma

» 18

- N. 323. Ordinanza 11 - 24 luglio 2007.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Opposizione a decreto penale di condanna - Facoltà dell'imputato di chiedere, in alternativa ai riti speciali, il giudizio ordinario - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e della parità delle parti - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
– Cod. proc. pen., art. 461, comma 3.
– Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, secondo e terzo comma.
- Processo penale - Opposizione a decreto penale di condanna - Fissazione dell'udienza preliminare in caso di mancata richiesta, da parte dell'opponente, dei riti speciali - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e della parità delle parti - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.**
– Cod. proc. pen., art. 464, comma 1.
– Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, secondo e terzo comma Pag. 26
- N. 324. Ordinanza 11 - 24 luglio 2007.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
– Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
– Costituzione, artt. 3, 97, 111, secondo, sesto e settimo comma, e 112 » 30
- N. 325. Ordinanza 11 - 24 luglio 2007.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
– Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
– Costituzione, artt. 3, 97, 111, secondo, sesto e settimo comma, e 112 » 32
- N. 326. Ordinanza 11 - 24 luglio 2007.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
– Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
– Costituzione, artt. 3, 97, 111, secondo, sesto e settimo comma, e 112 » 34

N. 327. Ordinanza 11 - 24 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo

Pag. 37

N. 328. Ordinanza 11 - 24 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo

» 40

N. 329. Sentenza 11 - 27 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Norme oggetto del giudizio - Delimitazione dell'ordinanza di rimessione - Estensione, su richiesta delle parti costituite, a norme successive che riproducono lo stesso precetto - Inammissibilità.

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 128, secondo comma; d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 2, comma 3; d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 402.

Impiego pubblico - Impiegato dichiarato decaduto a seguito dell'accertamento del conseguimento dell'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile - Divieto di partecipazione a concorsi ad altri impieghi statali - Obbligo dell'Amministrazione di ponderare la proporzione tra la gravità del comportamento e tale divieto - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza per l'automaticità della sanzione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 128, secondo comma.
- Costituzione, art. 3 (artt. 4, 35, 51 e 97)

» 42

N. 330. Sentenza 11 - 27 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborso di credito d'imposta - Mancato esercizio dell'opzione per differenti regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili - Sopravvenuta norma di interpretazione autentica - Opzione desumibile da comportamenti concludenti del contribuente - Applicabilità ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta - Previsto divieto di restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate - Ecceppata inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie - Reiezione.

- Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 4, comma 1, secondo periodo.
- Costituzione, art. 3.

Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborso di credito d'imposta - Mancato esercizio dell'opzione per differenti regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili - Sopravvenuta norma di interpretazione autentica - Opzione desumibile da comportamenti concludenti del contribuente - Applicabilità ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta - Previsto divieto di restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate - Ecceputa inammissibilità della questione per irrilevanza - Reiezione.

- Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 4, comma 1, secondo periodo.
- Costituzione, art. 3.

Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborso di credito d'imposta - Mancato esercizio dell'opzione per differenti regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili - Sopravvenuta norma di interpretazione autentica - Opzione desumibile da comportamenti concludenti del contribuente - Applicabilità ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta - Previsto divieto di restituzione delle imposte già pagate - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 4, comma 1, secondo periodo.
- Costituzione, art. 3.

Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborso di credito d'imposta - Mancato esercizio dell'opzione per differenti regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili - Sopravvenuta norma di interpretazione autentica - Opzione desumibile da comportamenti concludenti del contribuente - Applicabilità ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta - Previsto divieto di restituzione delle soprattasse e pene pecuniarie già pagate - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.

- Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 4, comma 1, secondo periodo.
- Costituzione, art. 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.....

Pag. 48

N. 331. Ordinanza 11 - 27 luglio 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio di revisione di sentenza penale di condanna di un parlamentare per diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Catanzaro - Deliberazione già oggetto di precedente conflitto di attribuzione, dichiarato improcedibile - Esclusione dell'inammissibilità del conflitto, in quanto proposto da altro giudice nel corso di diverso procedimento - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 6 marzo 2003 (doc. IV-*quater*, n. 42).
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 57, art. 37.....

» 54

N. 332. Ordinanza 11 - 27 luglio 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Ambiente (tutela dell') - Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano - Commissario straordinario - Conferma dell'incarico con decreto del Ministro dell'ambiente - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana - Denunciata mancanza di trattative fra il Ministro e la Regione ricorrente per il raggiungimento dell'intesa prevista dall'art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, menomazione della sfera di attribuzioni regionali e violazione del principio di leale collaborazione - Sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato disposta dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 152 del 2006 - Successiva intervenuta nomina, d'intesa fra la Regione e il Ministro dell'ambiente, del Presidente dell'ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano - Prospettata cessazione della materia del contendere da parte della difesa regionale - Sostanziale rinuncia al ricorso - Estinzione del processo.

- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 novembre 2005, DEC/DPN 2399.
- Costituzione, artt. 5, 117 e 118

» 58

N. 333. Ordinanza 11 - 27 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Autoveicoli (tassa sugli) - Determinazione della tassa - Omessa previsione legislativa di un meccanismo atto a determinare la progressività in diminuzione dell'imposta in coerenza con l'asserita riduzione di valore del bene nel tempo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di capacità contributiva e di progressività del sistema tributario - Asserita lesione dei principi costituzionali in materia di proprietà privata - Omessa descrizione della fattispecie e richiesta di pronuncia additiva senza indicazione di una soluzione costituzionalmente obbligata - Manifesta inammissibilità della questione - Assorbimento di ulteriore profilo di inammissibilità.

- D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, artt. 2, 3 e 5, nonché della tariffa A ad esso allegata, in combinato disposto; d.m. 27 dicembre 1997, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 42, comma terzo, e 53, comma secondo Pag. 60

N. 334. Ordinanza 11 - 27 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per la costituzione in giudizio dell'opponente - Necessità di depositare l'atto in cancelleria entro la mattina del quarantesimo giorno dalla notifica del decreto - Conseguente impossibilità di notificare l'opposizione anche nel pomeriggio del medesimo giorno - Denunciata violazione del diritto di difesa e disparità di trattamento rispetto agli oppositori a decreto ingiuntivo per causa di lavoro - Erronea ricostruzione normativa da parte del rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 147, 415, 447-*bis* e 641.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 63

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 30. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 giugno 2007 (dalla Presidenza del Consiglio dei ministri).

Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Puglia - Aree costiere - Strutture precarie e amovibili, funzionali all'attività turistico-ricreativa, già autorizzate per il mantenimento stagionale - Mantenimento per l'intero anno anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica - Ricorso del Governo - Lamentata vanificazione dello strumento autorizzatorio, elusione dei vincoli stabiliti dal codice dei beni culturali a tutela delle aree costiere e per la conservazione del paesaggio e dell'ambiente - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, ecosistema e beni culturali.

- Legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, art. 42, aggiuntivo del comma 4-*bis* all'art. 11 della legge della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *s*); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 142, 146 e 149 » 65

RETTIFICHE

Comunicato relativo alla sentenza 10-20 luglio 2007, n. 315 » 68

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 321

Sentenza 11 - 24 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimenti di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Istanza di fissazione di udienza - Potere del convenuto di presentarla immediatamente, dopo la costituzione in giudizio, allorché non venga ampliato l'oggetto della controversia - Effetti preclusivi in danno dell'attore - Questione sollevata dal giudice relatore nominato dal Presidente del Tribunale - Difetto di legittimazione in carenza di motivazione sul punto - Inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 8, comma 2, lettera *c*).
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 111.

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimenti di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Istanza di fissazione di udienza - Potere del convenuto di presentarla immediatamente, dopo la costituzione in giudizio, allorché non venga ampliato l'oggetto della controversia - Effetti preclusivi in danno dell'attore - Dedotta irragionevolezza e disparità di trattamento fra le parti - Asserita violazione del diritto di difesa e del «principio di parità delle armi» - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 8, comma 2, lettera *c*).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimenti di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Istanza immediata di fissazione di udienza da parte del convenuto - Preclusione nell'ipotesi di domanda riconvenzionale ovvero di sollevamento di eccezioni non rilevabili d'ufficio - Mancata previsione dell'ipotesi in cui dalle difese del convenuto sorga l'esigenza dell'esercizio del diritto di replica dell'attore - Violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle parti del processo - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 8, comma 2, lettera *a*).
- Costituzione, art. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promossi dai Tribunale di

Alba, di Verbania, di Monza e di Avellino con ordinanze del 9 dicembre 2005, del 24 gennaio 2006, del 4 gennaio 2006 e del 26 aprile 2006, rispettivamente iscritte ai nn. 39, 136 e 298 del registro ordinanze 2006 ed al n. 32 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 8, 19 e 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2006 e n. 8, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di costituzione di P. G. e M. G. G., della Cassa di risparmio di Bra S.p.a. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2007 e nella Camera di consiglio del 9 maggio 2007 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi gli avvocati Giuseppe De Naro Papa e Luigi Giuliano per P. G. e M. G. G., Ugo Petronio per la Cassa di risparmio di Bra S.p.a. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. — Nel corso di un giudizio civile promosso da alcuni privati nei confronti della Cassa di risparmio di Bra S.p.a., per la dichiarazione di nullità di due contratti inerenti la negoziazione, la sottoscrizione e il collocamento di alcuni strumenti finanziari, il giudice relatore del Tribunale di Alba ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

Rileva il giudice *a quo* che la Cassa di risparmio convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha depositato una comparsa di risposta nella quale, pur non svolgendo domande riconvenzionali e non sollevando eccezioni non rilevabili d'ufficio, ha introdotto nuove circostanze di fatto, producendo documenti ed articolando richieste istruttorie, anche di prove orali. La stessa convenuta, che non aveva fissato agli attori il termine per la memoria di replica nella suddetta comparsa, con atto notificato ai medesimi ha chiesto la fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 8 del decreto impugnato. Il Presidente del Tribunale ha nominato il giudice relatore, davanti al quale gli attori hanno lamentato l'illegittima preclusione del proprio diritto di replica, mentre la parte convenuta ha eccepito la tardività e l'inammissibilità di tutte le istanze istruttorie degli avversari.

Ciò posto, il remittente precisa, sotto il profilo della rilevanza, di essere chiamato a decidere in ordine all'ammissibilità dei mezzi di prova e di dovere, quindi, fare applicazione degli artt. 8 e 10 del d.lgs. n. 5 del 2003, aggiungendo anche di essere legittimato a sollevare la presente questione ancorché la causa sia di competenza del tribunale in composizione collegiale. Poiché, infatti, è compito del giudice relatore decidere in ordine all'ammissibilità delle prove, non assume rilievo il fatto che il collegio sia successivamente chiamato, ai sensi dell'art. 16 del decreto in esame, a confermare o revocare il decreto del giudice delegato, perché questi deve applicare «in prima battuta» le norme processuali sulle preclusioni istruttorie.

Il giudice *a quo*, poste queste premesse, osserva, quindi, che la disposizione censurata consente al convenuto che non abbia proposto domande riconvenzionali e non abbia sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio di presentare istanza di fissazione di udienza, a seguito della quale si determinano, in base all'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003, la decadenza dal potere di proporre nuove eccezioni, di modificare la domanda e di formulare richieste istruttorie. In tal modo, a suo avviso, si maturano gravi preclusioni a carico dell'attore «per scelta unilaterale del convenuto», riguardanti in particolare le facoltà riconosciute dall'art. 6 dell'impugnato decreto.

Il remittente sostiene, per quel che riguarda il merito della questione, che la disposizione censurata si pone, in primo luogo, in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto, del tutto irragionevolmente e contraddittoriamente, consente al convenuto — attraverso l'utilizzabilità, senza alcuna limitazione, dello strumento processuale della presentazione dell'istanza di fissazione di udienza — di ostacolare l'effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dell'attore, con conseguente disparità di trattamento fra le parti e concessione di un *favor* non giustificato a vantaggio di uno dei contendenti. La disposizione stessa violerebbe, in modo evidente, anche il diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost., perché attribuisce ad una delle parti «la possibilità [...] di incidere sulle facoltà di allegazione ordinariamente riconosciute alla controparte», permettendole così di stabilire unilateralmente il *thema decidendum* e il *thema probandum*, «con arbitraria neutralizzazione del diritto di replica della controparte». Il suddetto meccanismo, antitetico rispetto alla disciplina del nuovo rito civile introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 — la quale, pur essendo ispirata al principio di preclusione o di eventualità, ne condiziona l'operatività alla concessione di termini perentori per le repliche, al fine di garantire la parità delle armi tra le parti riconosciuta dallo stesso art. 24 Cost. (si vedano soprattutto gli artt. 183 e 184 cod. proc. civ.) — si porrebbe, altresì, in contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost., perché, compromettendo gravemente detta parità, attribuisce al

convenuto la facoltà di anticipare il momento di maturazione delle singole preclusioni a carico dell'attore, così negando a quest'ultimo il diritto di replica rispetto alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta e impedendo la piena attuazione del contraddittorio. Infine, la disposizione censurata sarebbe in contrasto con l'art. 76 Cost. in quanto, oltrepassando i limiti della delega di cui all'art. 12, comma 2, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, «si discosta nettamente, nella definizione delle scadenze processuali, dalla disciplina del processo ordinario di cognizione».

Tuttavia, precisa il giudice piemontese, la disposizione da censurare è l'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto n. 5 e non l'art. 10 del medesimo decreto, a suo tempo impugnato dal Tribunale di Lamezia Terme (così intendendosi riferire alla questione esaminata da questa Corte nella sentenza n. 415 del 2006). Poiché pertanto, a suo dire, la norma non è suscettibile di un'interpretazione adeguatrice, non resta che chiedere la declaratoria di illegittimità costituzionale della medesima.

1.2. — Si sono costituiti in giudizio, con un unico atto, le parti private attrici nel giudizio *a quo*, chiedendo, anche in una memoria depositata in prossimità dell'udienza, l'accoglimento della prospettata questione.

Dopo aver sinteticamente ricapitolato le vicende del giudizio in corso, le parti ricordano che l'esatta portata della norma in esame è stata oggetto di numerose controversie interpretative: se interpretata alla lettera, infatti, essa «porterebbe inevitabilmente ad un'indebita compressione del diritto di difesa dell'attore, concretando una palese violazione degli artt. 24 e 111 Cost.». In casi come quello in esame, invero, pur non essendo state proposte domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio, tuttavia il convenuto ha introdotto fatti nuovi, producendo numerosi documenti ed articolando capitoli di prova, sicché l'accoglimento dell'istanza di fissazione di udienza determina la preclusione, per l'attore, di ogni attività difensiva di replica.

Ciò posto, le parti private richiamano alcune delle numerose pronunce con le quali vari giudici di merito hanno dichiarato inammissibile l'istanza di fissazione di udienza nell'ipotesi in cui il convenuto aveva ampliato il *thema decidendum* ed il *thema probandum* o, comunque, aveva svolto difese «diverse dalla semplice negazione dei fatti affermati dall'attore», a differenza di quanto è invece accaduto nel caso di specie. L'interpretazione letterale della norma accolta dal Tribunale di Alba farebbe sì che il convenuto possa avvalersi «di una facoltà assolutamente illegittima che gli permette di comprimere il diritto di difesa dell'attore», non consentendogli di replicare ad attività difensive che pure ampliano i termini del dibattito processuale. Nel caso specifico, infatti, la parte convenuta ha notificato un'ampia comparsa di risposta, ha formulato molteplici istanze istruttorie, riservandosi di produrre e specificare ulteriormente nel prosieguo del giudizio, ed ha effettuato una dettagliata articolazione di capitoli di prova, allargando il tema del giudizio e, di fatto, impedendo all'attore di esprimersi su tali deduzioni.

Secondo le parti, la novella normativa che ha introdotto il cosiddetto rito societario è animata da altre finalità, prima fra tutte quella della disponibilità della rinuncia alle proprie facoltà di replica: in altre parole, la parte che ha il potere di replicare può rinunziarvi, chiedendo immediatamente la fissazione dell'udienza, ma se intende avvalersi di tale potere, allora deve anche concedere quello di controreplica all'avversario. La facoltà di replica costituirebbe, in pratica, «un'esplicazione dei principi costituzionali», mentre la disposizione in esame, consentendo di proporre un'immediata istanza di fissazione di udienza, finirebbe col creare una disparità tra attore e convenuto. Simile disparità, inoltre, verrebbe ad essere oggettivamente aggravata dalla disposizione dell'art. 10, comma 2-bis, del d.lgs. n. 5 del 2003, in base al quale i fatti allegati dalle parti e non specificamente contestati vengono dati per pacifici; in tal modo l'attore verrebbe a trovarsi, in caso di comparsa di risposta «corposa ed estesa, con affermazione di fatti nuovi», nella sostanziale impossibilità di contestarli, sicché tali elementi verrebbero acquisiti e ritenuti pacifici nel processo. L'istanza di fissazione di udienza, in conclusione, sarebbe compatibile solo con una comparsa di risposta snella, che non amplii il *thema decidendum* ed il *thema probandum*, ossia che non dia adito alla necessità di replicare.

1.3. — Si è altresì costituita in giudizio la Cassa di risparmio di Bra S.p.a., chiedendo, anche in una memoria aggiunta, che la prospettata questione venga dichiarata inammissibile o infondata.

In primo luogo, la Cassa sostiene che il giudice relatore non è legittimato, nell'ambito del processo societario, a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale, in quanto la sua posizione è affatto diversa da quella del giudice istruttore nel processo civile ordinario. Nel processo societario, infatti, ad una fase di *litis contestatio* che si svolge tra le parti segue una fase giudiziale vera e propria, affidata alla competenza del collegio (art. 16 del d.lgs. n. 5 del 2003). È vero che al giudice delegato spettano una serie di poteri relativi all'ammissione dei mezzi di prova, ma è anche vero che i provvedimenti da lui emessi sono privi dei connotati della definitività, poiché il collegio può confermarli o revocarli. Ne dovrebbe conseguire, pertanto, che il potere di sollevare questioni di legittimità costituzionale dovrebbe spettare al solo collegio.

Quanto alla rilevanza della questione, la parte osserva che nel caso in esame il determinarsi delle preclusioni conseguenti alla domanda di fissazione di udienza non è stato il frutto di una «scelta unilaterale del convenuto»,

quanto piuttosto la conseguenza di un comportamento della parte attrice la quale, non formulando richieste istruttorie nell'atto di citazione, ha accettato il rischio di consentire alla controparte l'immediata definizione della materia del giudizio.

Secondo l'istituto bancario la questione appare non fondata nel merito, poiché il rito societario si basa su esigenze di speditezza e di attenuazione del rigore formale, con la conseguenza che le parti sono tenute alla massima completezza possibile degli atti introduttivi, insorgendo il diritto di replica soltanto nell'ipotesi di allargamento del *thema decidendum* da parte del convenuto. In altre parole, il sistema è costruito nel senso che «un ritardo nell'inserzione delle proprie allegazioni potrebbe costare caro», in quanto l'avversario ha la possibilità di cristallizzare il contraddittorio, evitando che vengano azionate manovre dilatorie.

Infondate risulterebbero, quindi, tutte le censure di cui all'ordinanza di rimessione, sia in riferimento all'art. 3 Cost. che all'art. 24 Cost.; quanto alla censura di eccesso di delega, infine, dovrebbero valere le argomentazioni della giurisprudenza di questa Corte circa la necessità di tenere conto del complessivo contesto e delle finalità che hanno ispirato la legge delega.

2. — Nel corso di un giudizio civile, proposto nei confronti di Banca Intesa S.p.a., il Presidente del Tribunale di Verbania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 8, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 5 del 2003, nonché «del richiamo di tale norma nell'art. 4, comma 2», del medesimo decreto.

Premette il giudice *a quo* che il giudizio in corso ha per oggetto la nullità e l'annullamento di un contratto di mandato all'acquisto di obbligazioni e che la Banca convenuta, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto delle domande e, nel contempo, ha replicato alle richieste istruttorie di parte attrice, producendo copiosa documentazione, formulando capitoli per un'ampia prova testimoniale ed avanzando, infine, istanza di fissazione di udienza. La parte attrice, a questo punto, ha notificato alla banca una memoria di replica, sostenendo di averne diritto nonostante la già avanzata richiesta di fissazione di udienza da parte della convenuta e, con separata domanda depositata in pari data, ha chiesto al Presidente del Tribunale di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di fissazione di udienza ovvero, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 5 del 2003.

Ciò posto in punto di fatto, il giudice *a quo* precisa di dover vagliare, nella sua qualità di Presidente del collegio civile su delega del Presidente del Tribunale, tutte le questioni attinenti alla ritualità dell'istanza di fissazione di udienza, il che darebbe conto della rilevanza della questione di legittimità costituzionale posta dalla parte attrice, siccome «riguardante la norma che il Presidente è chiamato ad applicare prima di procedere alla nomina del giudice relatore e, quindi, prima di dare inizio al vero e proprio giudizio». Detta questione si palesa, a suo parere, non manifestamente infondata in riferimento ai richiamati parametri costituzionali.

La disposizione censurata, infatti, consente senza dubbio al convenuto — che non abbia sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio o avanzato domande riconvenzionali o chiamato in causa altre parti — di proporre istanza di fissazione di udienza anche nella comparsa di risposta. In tal modo, però, il convenuto può optare per l'immediato inizio del giudizio (ossia della fase che si svolge davanti al giudice) senza dar modo all'attore di replicare alle altrui difese e richieste istruttorie, con conseguente inammissibilità del deposito, da parte dell'attore, della memoria di replica di cui all'art. 6 del decreto n. 5 del 2003. Poiché il successivo art. 10 del medesimo decreto prevede espressamente che, a seguito dell'istanza di fissazione di udienza, è preclusa ogni modificazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni già proposte, con conseguente decadenza delle parti dal potere di esercitare tali facoltà, è irrilevante, a detta del remittente, che siffatta decadenza non sia rilevabile d'ufficio, così come non può valere il fatto che le parti possano depositare, fino a cinque giorni prima dell'udienza collegiale, le proprie «memorie conclusionali», poiché queste non potrebbero, comunque, contenere altro che argomentazioni difensive di confutazione di quelle della controparte. A parere del giudice *a quo*, invece, le repliche istruttorie previste nel rito ordinario sono finalizzate proprio «ad assicurare che entrambe le parti siano messe in grado di difendersi utilizzando i mezzi istruttori previsti dalla legge processuale (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.)»; ed anche nel rito del lavoro è previsto (art. 420, quinto e settimo comma, cod. proc. civ.) che il giudice ammetta richieste istruttorie che la parte adduca di non aver potuto proporre prima, con contestuale concessione di termine alla controparte per avanzare analoga richiesta.

Osserva inoltre il Presidente del Tribunale di Verbania che le finalità di concentrazione e speditezza che dovrebbero essere alla base del rito societario sono in realtà contraddette dall'art. 7 del d.lgs. n. 5 del 2003, che di fatto consente lo scambio «di almeno altre tre memorie per ciascuna delle parti in causa»; ciò comporta che vietare all'attore la formulazione di qualsiasi ulteriore richiesta istruttoria nel caso in questione contrasta col principio della parità processuale delle parti «che si attua per il tramite del diritto al contraddittorio» di cui all'art. 111, secondo comma, della Costituzione.

3. — Nel corso di un giudizio civile, proposto per l'annullamento di una delibera di una società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2377 cod. civ., il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 8, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 5 del 2003 «nella parte in cui preclude la possibilità all'attore di depositare una memoria di replica a seguito dell'istanza di fissazione di udienza da parte del convenuto».

Rileva il Tribunale che la società convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attrice e, con successiva istanza, la fissazione dell'udienza ai sensi della disposizione censurata. L'attore, successivamente a tale istanza, ha depositato una memoria di replica deducendo l'illegittimità costituzionale della norma in esame, sollecitando la declaratoria di ammissibilità della propria memoria e, in subordine, la rimessione in termini al fine di esibire nuovi documenti e svolgere nuove deduzioni. Il giudice relatore nel frattempo designato ha dichiarato l'inammissibilità della memoria di replica e ha disposto la rimessione in termini della parte attrice, fissando l'udienza collegiale.

All'esito della discussione avvenuta in quest'ultima sede, il Tribunale di Avellino dichiara di ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte attrice nei propri scritti difensivi.

La disposizione censurata, infatti, prevede che, qualora sia notificata l'istanza di fissazione di udienza, nessun nuovo termine possa essere assegnato all'attore per il deposito di memorie di replica; la possibilità che la legge offre in tal modo al convenuto di impedire la presentazione della memoria di replica appare tale da ledere la parità delle rispettive posizioni tra attore e convenuto, perché le domande dell'attore restano cristallizzate «nel modo in cui questi le aveva formulate prima di conoscere le eccezioni di controparte». Tale disparità risulta aggravata, a parere del giudice *a quo*, dalla previsione dell'art. 10, comma 2-*bis*, del d.lgs. n. 5 del 2003, in base al quale i fatti allegati dalle parti e non specificamente contestati vengono dati per pacifici; in questo modo una comparsa di risposta che contenga l'introduzione di fatti nuovi, accompagnata dalla richiesta di immediata fissazione di udienza, fa sì che l'attore si trovi, in sostanza, costretto a prestare acquiescenza alle nuove deduzioni del convenuto, senza poter in alcun modo replicare.

Ad avviso del Tribunale, la possibilità per la parte di replicare «appare espressione dei principi costituzionali di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., di difesa di cui all'art. 24 Cost. e del contraddittorio», mentre la norma impugnata consentirebbe al convenuto di precludere all'attore l'esercizio di siffatti diritti.

La questione, infine, si palesa rilevante in quanto dal suo accoglimento deriverebbe la possibilità di ritenere ammissibile la memoria di replica depositata dall'attore.

4. — Nel corso di un giudizio civile promosso da alcuni privati nei confronti di Banca Intesa S.p.a., il Presidente del Tribunale di Monza ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 8, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 5 del 2003.

Rileva in punto di fatto il giudice *a quo* che la Banca convenuta, dopo aver notificato la propria comparsa di risposta in data 6 giugno 2005, ha notificato, il successivo 9 giugno, l'istanza di fissazione di udienza, alla quale gli attori si sono opposti, deducendone l'inammissibilità. A sostegno di tale opposizione, essi hanno affermato che le difese della banca conterrebbero delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, il che comporta la sussistenza di un loro diritto di replica prima che i convenuti possano chiedere la fissazione dell'udienza. Ciò in quanto, dopo l'introduzione del comma 2-*bis* nell'art. 10 del d.lgs. n. 5 del 2003, le circostanze dedotte dalla convenuta potrebbero essere ritenute pacifiche in seguito alla mancata contestazione da parte degli attori, contestazione che questi non sono stati messi in condizione di effettuare.

Precisa il giudice *a quo* di non condividere l'impostazione degli attori, poiché la banca convenuta non ha, in realtà, proposto né domande riconvenzionali né eccezioni non rilevabili d'ufficio, sicché deve riconoscersi che alla medesima spetta il diritto di chiedere immediatamente la fissazione dell'udienza, secondo il disposto dell'impugnato art. 8. Siffatta scelta del legislatore, che corrisponde all'esigenza «di assicurare la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali», non consente al giudice alcuna interpretazione diversa da quella letterale; proprio da tale preclusione della possibilità di sviluppare un adeguato contraddittorio, tuttavia, deriverebbe, secondo il remittente, un grave pregiudizio dei principi costituzionali in tema di giusto processo e di diritto di difesa. Nel caso di specie, infatti, la convenuta ha dedotto elementi di fatto ed ha articolato fatti estintivi delle pretese degli attori, senza che a costoro venga permesso di prendere posizione sui tali fatti nuovi o diversi, oggetto di mezzi istruttori all'uopo indicati; in una situazione del genere consentire al convenuto di chiudere immediatamente la fase della *litis contestatio*, senza ammettere l'attore ad un effettivo contraddittorio, si risolve in una lesione del diritto di difesa di quest'ultimo.

Il Presidente del Tribunale di Monza, quindi, solleva questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui non prevede che tra le ipotesi preclusive all'immediata fissazione di udienza da parte

del convenuto «vi siano anche deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della domanda attrice o l'articolazione di prova contraria "indiretta"»; questione rilevante nel giudizio poiché la norma da scrutinare non consente all'attore, allo stato, di esercitare alcuna facoltà istruttoria, il che imporrebbe di accogliere l'istanza di fissazione di udienza da parte della banca convenuta.

5. — In tutti e quattro i giudizi in esame è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atti di contenuto identico, concludendo per l'inammissibilità o la manifesta infondatezza delle questioni.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che il nuovo rito societario può essere distinto in tre fasi: la fase preparatoria, volta a fissare in via definitiva il *thema decidendum* ed il *thema probandum*; la fase che va dalla designazione del giudice relatore al deposito del decreto di fissazione di udienza; la fase dell'udienza di discussione davanti al collegio, comprensiva della trattazione, eventuale istruzione e decisione della controversia. La prima fase si svolge esclusivamente tra le parti, senza la partecipazione del giudice, con lo scambio dei reciproci atti difensivi. Essa si caratterizza perché ognuno può rinunciare alla propria replica, chiedendo la fissazione dell'udienza, nella consapevolezza che l'avversario può fare altrettanto; ciascuna parte, cioè, sa che la controparte è in condizioni di far scattare il meccanismo delle preclusioni (tramite la richiesta di fissazione dell'udienza) ove non proponga domande, eccezioni o prove nuove. Tale meccanismo stimola le parti alla completezza degli atti e, nello stesso tempo, consente a chi è interessato, rinunciando alla propria facoltà di replica, di accelerare i tempi del processo.

Fin dalla proposizione degli atti introduttivi, perciò, «a ciascun ampliamento del *thema decidendum* e/o delle offerte probatorie formulate da una parte deve conseguire la possibilità di ulteriore risposta dell'altra», sicché solo in assenza di tale adempimento ciascuna parte può decidere di chiudere la fase preparatoria ed aprire quella successiva. Qualora la comparsa di risposta del convenuto non determini alcun allargamento dell'oggetto del processo, questi ha la possibilità di chiedere immediatamente la fissazione dell'udienza, cui segue la tendenziale definizione e cristallizzazione del *thema decidendum*, delle produzioni documentali e delle richieste istruttorie, con il maturarsi di scadenze che sono comunque soggette ad eccezione di parte.

Ne consegue, ad avviso dell'Avvocatura, che il rito societario non comprime in alcun modo il diritto di difesa, né altera il principio della «parità delle armi», poiché la fissazione definitiva dell'oggetto del processo non è rimessa all'iniziativa unilaterale di una parte. Nel caso in cui, quindi, la necessità di replicare sia sorta per l'attore in conseguenza dell'attività difensiva del convenuto — il quale, evidentemente, non si è limitato ad una mera negazione delle ragioni dell'avversario — potrebbe darsi che al convenuto non sia consentito chiedere immediatamente la fissazione dell'udienza, in quanto all'attore dovrebbe essere data facoltà di controdedurre, di precisare o modificare le domande, depositando documenti e formulando ulteriori richieste istruttorie. Qualora, invece, «le nuove esigenze difensive dell'attore derivino dalle mere difese e dalle allegazioni contenute in una comparsa di risposta in cui formalmente manchino domande riconvenzionali, eccezioni non rilevabili d'ufficio o chiamate in causa di terzi», vi è sempre la possibilità di avvalersi della rimessione in termini, appositamente prevista dall'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 5 del 2003. Questa norma consente comunque al giudice di conferire alla parte il potere di riequilibrare quella parità che sia stata eventualmente lesa.

Da tanto discenderebbe, pertanto, l'infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. — Sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

In particolare, il giudice relatore del Tribunale di Alba in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 76 della Costituzione, il Presidente del Tribunale di Verbania, evocando i primi tre degli articoli suindicati, il Tribunale di Avelino, in composizione collegiale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., hanno censurato l'art. 8, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 5 del 2003; il Presidente del Tribunale di Verbania anche il richiamo fattone nell'art. 4, comma 2, dello stesso decreto; il Presidente del Tribunale di Monza, in riferimento al solo art. 24 Cost., ha censurato l'art. 8, comma 2, lettera a), del suddetto decreto legislativo.

Tutti i remittenti lamentano che dal combinato disposto dell'art. 8, comma 2, lettera c) — il quale dà facoltà al convenuto di presentare istanza di fissazione dell'udienza entro venti giorni dalla propria costituzione qualora non abbia proposto domande riconvenzionali, né sollevato eccezioni non rilevabili di ufficio, né chiesto di chiamare in causa un terzo — e dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003 — che, nella ipotesi suindicata, commina la decadenza dell'attore dal diritto di modificare la domanda o di proporre di nuove, di dedurre prove ed esibire

documenti, quindi globalmente di replicare — deriva una grave lesione del diritto di difesa dell'attore qualora il convenuto abbia dedotto fatti dall'attore stesso non allegati e abbia formulato istanze istruttorie. Tutto ciò avendo anche riguardo alla disposizione del comma 2-*bis* del medesimo art. 10, introdotto con l'art. 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, il quale stabilisce che l'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti e in precedenza non specificamente contestati.

Le eccezioni sono state sollevate in controversie aventi ad oggetto rapporti di intermediazione finanziaria tra privati e istituti bancari, ad eccezione di quella del Tribunale di Avellino, proposta in una causa d'impugnazione di una delibera sociale.

Secondo i remittenti Tribunali di Alba, di Verbania e di Avellino, la Corte dovrebbe dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera *c*), del d.lgs. n. 5 del 2003 (*recte*: della sua prima parte, e cioè dalle parole «al di fuori» alla parola «ovvero») e secondo il Tribunale di Verbania anche del richiamo fattone nell'art. 4, comma 2, dello stesso decreto; secondo il Tribunale di Monza occorrerebbe, invece, incidere sull'art. 8, comma 2, lettera *a*), «nella parte in cui non prevede che tra le ipotesi preclusive alla immediata fissazione di udienza da parte del convenuto (proposizione di domanda riconvenzionale ovvero sollevamento di eccezioni non rilevabili d'ufficio) vi siano anche le deduzioni di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della domanda attrice».

2. — I giudizi, aventi ad oggetto questioni in parte identiche, in parte strettamente connesse, devono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. — La questione proposta dal giudice relatore del Tribunale di Alba è inammissibile.

Questa Corte, riguardo alla legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale di un singolo magistrato facente parte di un organo collegiale, ha sempre ritenuto che essa esista qualora il dubbio di costituzionalità concerna norme che egli nella sua specifica qualità (di istruttore, di relatore, di giudice delegato, di presidente) debba applicare, ancorché il suo giudizio sia suscettibile di essere eventualmente modificato in prosieguo del processo (*ex plurimis*, sentenze n. 125 del 1980, n. 157 del 1989, n. 415 del 2006, ordinanze n. 552 del 2000, n. 391 del 2002).

L'art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 5 del 2003, stabilisce che «l'istanza di fissazione presentata fuori dei casi del presente articolo è dichiarata inammissibile, su richiesta della parte interessata depositata in cancelleria nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica dell'istanza, dal presidente che, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile...».

Dalle premesse di fatto dell'ordinanza di rimessione risulta che la parte attrice aveva presentato istanza «per la declaratoria di inammissibilità della richiesta di fissazione dell'udienza» e che il presidente aveva ritenuto che l'istanza di fissazione dell'udienza fosse conforme al disposto dell'art. 8, comma 2, lettera *c*), nonché al disposto dell'art. 4, comma 2, nominando, quindi, il relatore. A quest'ultimo, quindi, competeva emettere il decreto di fissazione dell'udienza (nel cui ambito rientrava l'ammissione dei mezzi di prova) sul presupposto della legittimità della suindicata istanza, sulla quale già si era espresso positivamente il presidente, il cui giudizio avrebbe potuto essere eventualmente riesaminato dal collegio ai sensi dell'art. 16, comma 4. Il giudice relatore remittente si è, pertanto, attribuita la legittimazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale con una motivazione carente, in quanto non tiene conto del sistema normativo di riferimento (si veda la sentenza n. 415 del 2006) e, in particolare, non considera che la legge non prevede un riesame da parte del giudice relatore del giudizio del presidente sull'ammissibilità dell'istanza di fissazione dell'udienza, costituente il presupposto della stessa nomina del relatore.

4. — Le altre ordinanze non presentano, invece, problemi riguardo alla legittimazione degli organi remittenti.

Le questioni, pertanto, devono essere scrutinate nel merito nei termini in cui sono poste con le ordinanze dei Tribunali di Verbania, di Avellino e di Monza.

Va premesso che non spetta a questa Corte fornire una ricostruzione del sistema processuale introdotto con i provvedimenti legislativi cui appartengono le disposizioni censurate, né è possibile nel caso in esame il recepimento, quale base dello scrutinio di costituzionalità, di esiti interpretativi accettati dalla giurisprudenza comune (cosiddetto diritto vivente). Si tratta, infatti, di un complesso normativo di recente entrato in vigore, riguardo al quale si riscontrano orientamenti non concordi della magistratura di merito e sui quali la Corte di cassazione non ha ancora avuto modo di pronunciarsi.

Tuttavia, secondo opinioni non controverse, il cosiddetto rito societario è ispirato alla finalità della maggiore possibile rapidità del processo, da raggiungere, anzitutto, con l'identificazione dell'oggetto della lite nei suoi elementi soggettivi ed oggettivi, con la delimitazione di ciò che è oggetto di controversia nella ricostruzione dei fatti, e quindi di prova, rispetto a quanto è pacifico, e con la previsione di una prima fase, a tal fine predisposta, che si svolge esclusivamente tra le parti.

Alla soddisfazione di tale esigenza di rapidità sono preordinate la fissazione di termini brevi e coordinati per le rispettive attività delle parti e la previsione di preclusioni, ma, come è ovvio, il risultato della rapidità del processo non può essere conseguito se non nel pieno rispetto di quei principi costituzionali, i quali riguardano specificamente il processo, come il diritto di difesa, o che devono realizzarsi anche nel processo, come il principio di eguaglianza, il quale, secondo l'esplicitazione fattane con la modifica dell'art. 111 Cost., nel linguaggio giuridico corrente si esprime con la locuzione di «principio di parità delle armi»; parità riguardo alla giurisdizione che questa Corte ha definito come uno degli essenziali principi alla base dello Stato di diritto (sentenza n. 24 del 2004).

5. — Tutto ciò premesso, è fondata la questione proposta dal Presidente del Tribunale di Monza.

La motivazione che sorregge la proposizione di tutte le questioni, nel loro nucleo essenziale comune a tutti i remittenti, consiste nell'addurre la violazione del principio di eguaglianza (artt. 3 e 111 Cost.) in tema di disciplina dell'esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Essa si fonda sui seguenti argomenti: *a)* il convenuto può ritualmente presentare l'istanza di fissazione dell'udienza fuori dei casi indicati dall'art. 8, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto n. 5 del 2003 — e, quindi, anche se ha allegato fatti diversi da quelli prospettati dall'attore in citazione — entro venti giorni dalla propria costituzione, eventualmente prima che l'attore abbia potuto replicare e anteriormente alla scadenza del relativo termine; *b)* l'istanza di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003, determina la decadenza di tutte le parti — nei casi in esame di parte attrice — dal potere di proporre nuove eccezioni, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti e, quindi, del diritto in sé di proporre la memoria di replica; *c)* siffatte decadenze, nelle ipotesi, ricorrenti nei giudizi *a quibus*, di deduzione da parte del convenuto di circostanze di fatto diverse da quelle prospettate da parte attrice e idonee a privare queste ultime in tutto o in parte degli effetti che ad esse si riconnettono, ledono il diritto di difesa dell'attore nei suoi profili di facoltà di allegazione dei fatti e di contestazione di quelli da altri dedotti e di potere di prova, venendo a determinare una posizione illegittima di vantaggio per il convenuto; *d)* non ha alcun rilievo il fatto che le decadenze suddette non siano rilevabili di ufficio, ma debbano essere eccepite dalla parte che vi abbia interesse nel primo atto successivo, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ.; *e)* non ha rilievo la disposizione che prevede la possibilità della remissione in termini, in quanto, da un lato, essa non fonda un diritto della parte ma prevede una mera facoltà del giudice, dall'altro, essa ha come presupposto l'eventualità di irregolarità nello svolgimento del processo e non può essere quindi un correttivo del fisiologico svolgimento di questo.

Le esposte ragioni devono essere nella loro sostanza condivise.

Infatti, contrariamente al presupposto implicito nel censurato combinato disposto e cioè che soltanto le ipotesi espressamente previste nelle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 8 del decreto n. 5 del 2003 determinano un allargamento dell'oggetto della controversia, questo può derivare anche da altre deduzioni difensive del convenuto, che non è possibile circoscrivere dettagliatamente. In tali ipotesi, l'attore deve poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa e tutte le facoltà e i poteri che ad esso si riconnettono. E a tal proposito non ha rilievo stabilire, compito del resto estraneo a quelli propri di questa Corte nel presente giudizio, se nel sistema del d.lgs. n. 5 del 2003 l'istanza di fissazione dell'udienza presentata dal convenuto nel termine previsto dall'art. 8, comma 2, lettera *c)*, comporti la decadenza dell'attore dal diritto di notificare la memoria di replica, oppure le decadenze specificamente indicate nell'art. 10, fermo restando il diritto di notificare la memoria di replica, perché ciò che conta è la privazione ingiustificata dell'esercizio di fondamentali poteri insiti nel diritto di difesa (di allegazione e contestazione delle allegazioni altrui, di deduzione di prove, di modificazione delle proprie domande in conseguenza delle difese di controparte).

6. — Una volta accertato che dalle norme censurate deriva la violazione degli evocati parametri costituzionali nei quali trovano la loro radice diritti fondamentali quali il diritto di difesa considerato di per sé e con riguardo alla posizione delle controparti nel processo, e cioè quale diritto di parità (artt. 3, 24 e 111 Cost.), la Corte deve farsi carico del rimedio.

A tal proposito è da ritenere che il tipo di rimedio possa essere ricavato dallo stesso sistema processuale del quale fanno parte le disposizioni censurate.

Si può, infatti, rilevare che in numerose disposizioni che prevedono e regolano il diritto di replica delle parti si fa riferimento, con locuzioni diverse ma sostanzialmente equivalenti, alla circostanza che sia la linea difensiva della controparte a determinare il diritto di replica.

L'art. 6, comma 2, nel disciplinare il contenuto della memoria di replica dell'attore, stabilisce che egli può «proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza [...] delle difese proposte dal convenuto» (lettera *b)*

e che può chiedere di «chiamare un terzo [...] se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto» (lettera *c*); a sua volta l'art. 7, nel disciplinare le repliche ulteriori, prevede l'esercizio di poteri che siano conseguenza della linea difensiva posta in essere dalla controparte.

Si può quindi constatare che il sistema processuale, posto che l'esigenza di soddisfare il contraddittorio attiene alla tutela di diritti fondamentali, modella il diritto di replica in funzione di tale esigenza, avendo presente non un contraddittorio astratto e puramente ipotetico, ma quello che, attraverso le deduzioni delle parti, viene in concreto a delinearci come correlativo all'effettivo, specifico oggetto della controversia.

Sulla base di tali considerazioni, sarebbe rimedio eccessivo dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera *c*), escludendo la possibilità di un'immediata istanza di fissazione dell'udienza anche nell'ipotesi di comparsa di risposta che neghi il fondamento della domanda senza in alcun modo ampliare l'oggetto della controversia, sicché, per questa parte, non sono fondate le questioni come proposte dai Tribunali di Verbania e Avellino.

Viceversa, la disposizione sulla quale incidere, come prospettato dal Tribunale di Monza, è quella dell'art. 8, comma 2, lettera *a*). Essa, infatti, disciplina il diritto di replica ed assicura lo svolgimento del contraddittorio in casi specifici di allargamento del *thema decidendum*. È la specificità delle ipotesi a rendere illegittima la norma, sicché a queste va aggiunta, per identità di *ratio* e in conformità al sistema del d.lgs. n. 5 del 2003, la generale prescrizione che il diritto di replica sia conseguenza delle difese del convenuto.

Deve essere, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera *a*), del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui non prevede anche l'ipotesi che il convenuto abbia svolto difese dalle quali sorga l'esigenza dell'esercizio del diritto di replica dell'attore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), nella parte in cui non prevede anche l'ipotesi che il convenuto abbia svolto difese dalle quali sorga l'esigenza dell'esercizio del diritto di replica dell'attore;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 5 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 76 della Costituzione, dal giudice relatore del Tribunale di Alba, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera c), dello stesso decreto legislativo n. 5 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 e 111 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Verbania e dal Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 322

Sentenza 11 - 24 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Libertà sessuale (reati contro la) - Atti sessuali con minore infraquattordicenne - Impossibilità per l'agente di invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa - Denunciato contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale - Richiesta di caducazione della disposizione censurata - Incongruenza logica di tale *petitum* rispetto alla (corretta) premessa argomentativa - Mancata verifica della possibilità di un'interpretazione *secundum constitutionem* (alla stregua del principio di necessaria colpevolezza, ragguagliato quanto meno al *minimum* dell'ignoranza o dell'errore inevitabile) - Inadeguatezza della motivazione in ordine al requisito della rilevanza - Inammissibilità della questione.

- Cod. pen., art. 609-*sexies*, inserito dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1996, n. 66.
- Costituzione, art. 27, primo e terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 609-*sexies* del codice penale, introdotto dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), promosso con ordinanza del 23 maggio 2005 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di P. T., iscritta al n. 471 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di costituzione di P. T. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Udito l'avvocato Mario Marchiò per P. T. e l'avvocato dello Stato Giovanni Lancia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe — emessa nell'ambito di un processo penale nei confronti di persona imputata del delitto di cui all'art. 609-*quater* del codice penale (atti sessuali con minorenni) — il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena ha sollevato, in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-*sexies* del codice penale, inserito dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), in forza del quale «quando i delitti previsti negli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* sono commessi in danno di persona minore degli anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-*quinqies*, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa».

Il giudice *a quo* premette che, nel corso dell'udienza preliminare, il difensore dell'imputato aveva eccepito l'illegittimità costituzionale della norma *de qua*, assumendo che, nel caso di specie, l'imputato era stato indotto in errore dalla persona offesa, dichiaratasi, contro il vero, maggiore degli anni quattordici al momento del fatto: circostanza, questa, confermata dallo stesso minore in sede di assunzione di informazioni testimoniali.

Al riguardo, il rimettente osserva come la disposizione denunciata — riproducendo «quasi tralatiziamente» il previgente art. 539 cod. pen. — introduca, a fini di più stringente protezione dei minori, una evidente deroga ai principi generali in materia di dolo. Essa sancisce, infatti, una sorta di presunzione *iuris et de iure* di conoscenza dell'età della persona offesa da parte dell'agente, impedendo conseguentemente a quest'ultimo di provare l'incolpevole ignoranza di detta età o l'erroneo convincimento di una età superiore.

Il giudice *a quo* ricorda, altresì, come questa Corte sia stata chiamata a verificare in più occasioni la legittimità costituzionale del citato art. 539 cod. pen., negando tuttavia fondamento alle censure. In particolare, la sentenza n. 107 del 1957 — confermata dall'ordinanza n. 22 del 1962 e dalla sentenza n. 20 del 1973 (*recte*: n. 20 del 1971) — ha escluso che la disposizione ledesse il principio di personalità della responsabilità penale, sancito dall'art. 27, primo comma, Cost.: e ciò in base al duplice rilievo che detto principio vieterebbe unicamente la responsabilità per fatto altrui, nella specie non riscontrabile, essendo richiesto, per la punibilità dell'agente, un nesso di causalità materiale tra la sua condotta e l'evento; e che, comunque, anche qualora si ritenesse necessario un concorrente nesso psichico, la conclusione non muterebbe, in quanto l'età del soggetto passivo non atterrebbe all'evento del reato — rappresentato dal «congiungimento carnale abusivo», che deve essere investito «dalla coscienza e dalla volontà intenzionale» — ma costituirebbe «un presupposto del reato e più propriamente una condizione (non obiettiva) di punibilità la cui consapevolezza è estranea al nesso tra azione ed evento».

La sentenza n. 209 del 1983 (l'ultima sul tema) — ricorda ancora il rimettente — oltre a ribadire la pregressa interpretazione dell'art. 27, primo comma, Cost., ha escluso anche la configurabilità di una lesione del principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost. (ventilata sotto vari profili), rimarcando come l'art. 539 cod. pen. mirasse a realizzare «un'accentuata tutela del minore degli anni quattordici, ritenuto incapace di consenso valido alla congiunzione carnale».

Posteriormente a tali decisioni — prosegue il giudice *a quo* — si è tuttavia affermata e consolidata, nella giurisprudenza costituzionale, una diversa lettura del principio di personalità della responsabilità penale. Alla stregua della «fondamentale» sentenza n. 364 del 1988, infatti, per «fatto proprio» — del quale soltanto si è chiamati a rispondere — «non si intende il fatto collegato al soggetto, all'azione dell'autore, dal mero nesso di causalità materiale [...] ma anche, e soprattutto, dal momento subiettivo, il quale deve investire — almeno nella forma della colpa — gli elementi più significativi della fattispecie tipica».

Ancora più esplicito risulterebbe, peraltro, il *dictum* della successiva sentenza n. 1085 del 1988, secondo la quale «perché l'art. 27, primo comma, Cost. sia pienamente rispettato e la responsabilità penale sia autenticamente personale, è indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente (siano cioè investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati». Alla «regola della rimproverabilità» si sottrarrebbero «soltanto gli elementi estranei alla materia del divieto (come le condizioni estrinseche di punibilità che, restringendo l'area del divieto, condizionano, appunto, quest'ultimo o la sanzione alla presenza di determinati elementi oggettivi)».

In sostanza, alla luce di tali sentenze, il principio di personalità della responsabilità penale potrebbe ritenersi rispettato solo quando il precetto penale sia formulato in termini tali da garantire il collegamento psichico tra l'agente e il «nucleo significativo o fondante della fattispecie», nel quale si risolve il disvalore del fatto incriminato, giustificando così la funzione rieducativa della pena, che ne consegue.

In tale nuova prospettiva, sarebbe peraltro indubbio — con riguardo ai reati che offendono la libertà sessuale dei minori; e in particolare a quello di cui all'art. 609-*quater* cod. pen., che punisce il compimento di atti sessuali con un minore degli anni quattordici — che l'età del soggetto passivo non possa essere imputata in via oggettiva all'autore del fatto, senza compromettere il parametro costituzionale evocato.

Al riguardo, non potrebbe essere infatti condivisa la soluzione prospettata nella remota sentenza n. 107 del 1957, stando alla quale l'età della vittima integrerebbe una «condizione non obiettiva di punibilità»: istituto, questo, ignoto all'ordinamento penale italiano, che contempla solo le condizioni obiettive di punibilità (art. 44 cod. pen.), le quali — accedendo ad un fatto tipico completo nei suoi elementi costitutivi — delimitano l'area della punibilità, rimanendo soggette, proprio in tale ottica, ad una regola di imputazione oggettiva.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 609-*quater* cod. pen., per contro, il dato anagrafico risulterebbe decisivo al fine di attrarre nell'area di rilevanza penalistica un atto — quello sessuale — altrimenti lecito: onde il predetto dato andrebbe qualificato come presupposto della condotta, o addirittura — conformemente alle indicazioni contenute nella stessa relazione del Ministro guardasigilli al progetto definitivo del codice penale — come elemento costitutivo del reato, che incentra su di sé «la *ratio essendi* dell'incriminazione». Con l'ulteriore conseguenza che, ai fini del rispetto dell'art. 27, primo comma, Cost., l'età del soggetto passivo dovrebbe risultare riferibile soggettivamente all'autore del fatto, «quanto meno sotto il profilo della rappresentazione».

È ben vero, d'altro canto — soggiunge il rimettente — che la norma sottoposta a scrutinio è volta ad assicurare una più energica protezione di soggetti, quali i minori infraquattordicenni, non solo considerati incapaci di prestare un valido consenso all'atto sessuale, ma altresì esposti in modo crescente ad abusi: trovando, quindi, «un solido radicamento in interessi costituzionalmente protetti». Il bilanciamento degli interessi in potenziale conflitto non dovrebbe, tuttavia, necessariamente risolversi con il sacrificio del principio di colpevolezza. L'esigenza di rafforzamento della tutela del minore non varrebbe difatti a giustificare, di per sé, una deroga a tale principio: giacché, al contrario, quanto maggiore è il disvalore del fatto nella valutazione del legislatore e più severo il relativo trattamento sanzionatorio, tanto più effettivo dovrebbe risultare il giudizio di «rimproverabilità» dell'agente; giudizio che implica la prova della piena conoscenza di tutti gli elementi della fattispecie.

Lo stesso legislatore ordinario — ad avviso del giudice *a quo* — avrebbe fornito, del resto, una puntuale dimostrazione di come una politica criminale ispirata alla rigorosa tutela dell'infanzia contro ogni forma di abuso possa percorrere strade «rispettose dell'ortodossia dei principi in materia di imputazione soggettiva». Nessuna disposizione analoga a quella censurata è infatti contenuta nella legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù): legge che pure disciplina una materia sotto più profili affine a quella regolata dalla legge n. 66 del 1996, introducendo norme incriminatrici addirittura più severe di quella dell'art. 609-*quater* cod. pen.

Ciò comporta che rispetto ai delitti di cui agli artt. 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter*, primo comma, cod. pen. (aggiunti dagli artt. 2 e 3 della citata legge n. 269 del 1998) — i quali puniscono con la reclusione da sei a dodici anni (oltre la multa), rispettivamente, l'induzione o il favoreggiamento della prostituzione di minori degli anni diciotto e l'utilizzazione di questi ultimi per realizzare esibizioni pornografiche o per produrre materiale pornografico — la minore età della vittima, secondo il rimettente, deve necessariamente rientrare «nello spettro del dolo»: con conseguente non punibilità dell'autore del fatto, il quale dimostri l'ignoranza o l'errore su tale elemento, ancorché colposo (non essendo dette fattispecie punibili a titolo di colpa). L'errore incolpevole sull'età potrebbe rilevare, d'altro canto — alla stregua della regola generale in tema di imputazione soggettiva delle circostanze, dettata dall'art. 59, secondo comma, cod. pen. — anche nell'ipotesi circostanziata di cui all'art. 600-*sexies* cod. pen. (inserito dall'art. 6 della medesima legge), il quale prevede un aumento di pena da un terzo alla metà qualora i fatti di cui agli artt. 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo comma, e 600-*quinquies* cod. pen. siano commessi in danno di minori degli anni quattordici.

La questione risulterebbe infine rilevante nel giudizio *a quo*, giacché — una volta rimossa la presunzione *iuris et de iure* di conoscenza dell'età della vittima — l'imputato «potrebbe essere ammesso a provare l'ignoranza della stessa, argomentando dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte offesa, che ha ammesso di aver riferito al proprio partner di essere ultraquattordicenne».

2. — Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Rimarcato come analoga questione di legittimità costituzionale, relativa al previgente art. 539 cod. pen., sia stata dichiarata più volte infondata, o manifestamente infondata, tanto da questa Corte che dalla Corte di cassazione; e sottolineato, altresì, come — alla stregua delle indicazioni di questa Corte — l'art. 27 Cost. non contenga «un tassativo divieto di responsabilità oggettiva» (sentenza n. 364 del 1988), la difesa erariale assume che l'art. 609-*sexies* cod. pen. contemplerebbe un caso di responsabilità oggettiva costituzionalmente legittimo.

Al riguardo, basterebbe infatti osservare come, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 609-*quater* cod. pen., il nucleo centrale della condotta tipica — ossia l'atto di natura sessuale — debba essere realizzato volontariamente: circostanza, questa, che — secondo quanto rilevato dalla stessa sentenza n. 364 del 1988 — varrebbe a rendere l'atto «proprio» dell'agente.

L'irrilevanza dell'ignoranza o dell'errore sull'età del soggetto passivo, d'altro canto, risponderebbe all'esigenza — radicata nella cultura giuridica italiana — di rendere più energica la tutela di persone che si trovano in determinate condizioni di immaturità dai pericoli derivanti da rapporti sessuali abusivi: impedendo, in pari tempo, che trovino ingresso nel processo penale temi di indagine che possono risultare lesivi della dignità del minore o ulteriormente traumatizzanti per quest'ultimo (quale, ad esempio, quello relativo ad un suo contegno sessualmente troppo spregiudicato).

Non si potrebbe trascurare, inoltre, la considerazione che l'età inferiore agli anni quattordici è, il più delle volte, agevolmente valutabile — o quantomeno percepibile in via dubitativa — dai terzi; e che, in ogni caso, potrebbe rimproverarsi all'agente di aver proceduto all'atto sessuale senza l'assoluta certezza del compimento del quattordicesimo anno di età da parte dell'altro soggetto.

La maggiore severità, rispetto all'ordinario, della valutazione della volontà colpevole si giustificerebbe peraltro agevolmente — ad avviso dell'Avvocatura — con la particolare rilevanza del bene tutelato dalla norma,

ricollegabile alla previsione di protezione dell'infanzia e della gioventù da parte della Repubblica, di cui all'art. 22 (*recte*: 31, secondo comma) Cost. Né avrebbe pregio l'assunto del giudice *a quo*, secondo cui l'esigenza di tutela in parola potrebbe essere soddisfatta senza sacrificare il principio di colpevolezza: giacché, per un verso, il principio di colpevolezza non verrebbe nella specie sacrificato, ma, semmai, solo attenuato; e, per un altro verso, il legislatore ben potrebbe, in ogni caso, sacrificare — «per fondate ragioni» — un determinato valore costituzionale a vantaggio di altro valore di pari rango: prospettiva nella quale la notazione del giudice *a quo* si risolverebbe non in una censura di costituzionalità, ma in una mera critica all'apprezzamento discrezionale del legislatore.

Neppure, da ultimo, coglierebbe nel segno l'argomentazione con la quale il rimettente tenta di corroborare il proprio assunto: e, cioè, che la legge n. 269 del 1998, contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno dei minori, non reca alcuna norma omologa a quella denunciata. I reati in materia di pedofilia, introdotti da tale legge, realizzerebbero, infatti, una tutela anticipata della libertà sessuale dei minori, punendo comportamenti diversi e «prodromici» rispetto a quelli incriminati dagli artt. 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* cod. pen.: onde sarebbe comprensibile che, rispetto a lesioni «meno immediate» del suddetto valore, i profili attinenti all'elemento psicologico del reato vengano regolati dal legislatore in modo meno severo (ancorché, poi, i fatti — per il particolare allarme sociale e la riprovazione che destano — siano puniti, a volte, con pena edittale più elevata).

3. — Si è costituito, altresì, T. P., imputato nel giudizio *a quo*, il quale — riportandosi integralmente alla memoria difensiva con la quale era stata sollevata l'eccezione di legittimità costituzionale recepita dal giudice rimettente — ha concluso per l'accoglimento della questione.

Nella predetta memoria, riprodotta nell'atto di costituzione, la difesa della parte privata aveva preliminarmente evidenziato, in punto di rilevanza, gli elementi di fatto — in assunto univoci — dai quali si desumerebbe che l'imputato, a seguito di induzione in errore ad opera della stessa persona offesa, aveva ritenuto di compiere atti sessuali con soggetto ultraquattordicenne consenziente, nella certezza che il fatto fosse penalmente irrilevante.

Su tale premessa, la difesa aveva quindi prospettato la possibilità di interpretare la previsione di inescusabilità, contenuta nell'art. 609-*sexies* cod. pen., come riferita — conformemente al suo tenore testuale — esclusivamente alla mera ignoranza dell'età dell'offeso, e non pure all'errore (il quale rimarrebbe pertanto regolato dalla norma generale dell'art. 47 cod. pen.): soluzione che rifletterebe l'asserita maggiore «riprovevolezza» dell'ignoranza rispetto all'errore, in quanto indice — diversamente da questo — «di assoluta indifferenza verso i valori tutelati dall'ordinamento».

Nel caso di mancata adesione a tale tesi, la difesa aveva rilevato come le decisioni di questa Corte, che avevano respinto le questioni di costituzionalità relative al previgente art. 539 cod. pen., dovessero considerarsi superate alla luce del successivo mutamento della giurisprudenza costituzionale, avutosi con la sentenza n. 364 del 1988. Quest'ultima ha infatti affermato che l'art. 27, primo comma, Cost. non si limita a sancire il divieto della responsabilità per fatto altrui, ma attribuisce dignità costituzionale al principio di colpevolezza, intesa come «rimproverabilità» dell'autore del fatto: «rimproverabilità» che presuppone che tutti gli elementi significativi della fattispecie tipica siano coperti quantomeno dalla colpa. Tale condizione dovrebbe ritenersi, quindi, senz'altro richiesta in rapporto all'età della vittima del reato di atti sessuali con minorenne, trattandosi di elemento che — lungi dal restare estraneo all'offesa — concentra «l'intera dimensione lesiva del fatto», determinando la punibilità di una condotta altrimenti lecita. Né, d'altro canto, sarebbe consentito al legislatore privilegiare — rispetto a «dogmi di rango costituzionale», quale appunto il principio di colpevolezza — «impulsi di politica criminale», collegati alla pur accentuata riprovazione sociale del fenomeno della pedofilia.

Considerato in diritto

1. — Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena dubita, in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 609-*sexies* del codice penale — inserito dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale) — il quale stabilisce che «quando i delitti previsti negli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* sono commessi in danno di persona minore degli anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-*quinquies*, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa».

Il rimettente rileva come la norma denunciata introduca — in deroga ai principi generali in materia di dolo — una sorta di presunzione *iuris et de iure* di conoscenza dell'età della persona offesa da parte dell'agente, impedendo conseguentemente a quest'ultimo di provare l'incolpevole ignoranza di detta età o l'erroneo convincimento di una età superiore.

Tale presunzione si porrebbe in irrimediabile contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale, sancito dall'art. 27, primo comma, Cost. Quest'ultimo — secondo quanto chiarito dalle sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988 di questa Corte — non si limita a vietare la responsabilità per fatto altrui, ma esige, altresì, un collegamento psichico — almeno nella forma della colpa — tra l'agente e il «nucleo significativo o fondante della fattispecie», nel quale si risolve il disvalore del fatto incriminato, giustificando così la funzione rieducativa della pena che ne consegue.

Con riguardo ai reati che offendono la libertà sessuale dei minori — e segnatamente a quello di cui all'art. 609-*quater* cod. pen., oggetto del giudizio *a quo*, che punisce il compimento di atti sessuali con un minore degli anni quattordici — sarebbe di conseguenza indubbio che, ai fini del rispetto del parametro costituzionale evocato, l'età della persona offesa debba risultare riferibile soggettivamente all'autore del fatto, «quanto meno sotto il profilo della rappresentazione»: trattandosi di elemento che incentra il disvalore dell'incriminazione, segnando il confine tra i fatti delittuosi e i rapporti sessuali leciti tra soggetti consenzienti.

Né, d'altra parte, le accentuate esigenze di tutela dei minori di anni quattordici da ogni forma di abuso, cui intende rispondere la norma denunciata — esigenze pure ricollegabili ad interessi costituzionalmente protetti — potrebbero giustificare deroghe al principio di colpevolezza: giacché, al contrario, la «rimproverabilità» dell'agente dovrebbe risultare tanto più effettiva, quanto maggiore è il disvalore del fatto nell'apprezzamento del legislatore. Il «sacrificio» del principio di colpevolezza, peraltro, non sarebbe affatto coesistente al conseguimento del predetto obiettivo di tutela, come attesterebbe puntualmente la circostanza che la legge 3 agosto 1998, n. 269 — concernente una materia strettamente affine a quella regolata dalla legge n. 66 del 1966 (ossia la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia e il turismo sessuale in danno di minori) e recante previsioni punitive addirittura più energiche di quella dell'art. 609-*quater* cod. pen. — non contenga alcuna norma corrispondente a quella censurata.

2. — La questione è inammissibile.

2.1. — Il giudice rimettente muove dall'assunto che gli argomenti, sulla cui base questa Corte ritenne il preminente art. 539 cod. pen. rispettoso del principio di personalità della responsabilità penale (sentenze n. 209 del 1983, n. 20 del 1971 e n. 107 del 1957; ordinanze n. 70 del 1973 e n. 22 del 1962), debbano essere necessariamente riconsiderati alla luce della successiva evoluzione della giurisprudenza costituzionale riguardo alla valenza del parametro evocato.

Si tratta di premessa in sé corretta. Le citate decisioni sull'art. 539 cod. pen. — costituente l'immediato precedente legislativo della disposizione oggi denunciata — si basavano, difatti, su un duplice rilievo: e cioè che, da un lato, l'art. 27, primo comma, Cost. si sarebbe limitato a vietare la responsabilità penale per fatto altrui, richiedendo, pertanto, solo un nesso di causalità materiale tra la condotta del soggetto e l'evento; e che, dall'altro lato — ove pure fosse stato necessario un concorrente nesso psichico — la conclusione non sarebbe mutata, in quanto l'età dell'offeso non atteneva all'evento del reato (nella specie, la congiunzione carnale, che doveva essere comunque voluta), ma costituiva un presupposto del fatto e, più propriamente, «una condizione (non obiettiva) di punibilità» (così, in particolare, la sentenza n. 107 del 1957).

Con la sentenza n. 364 del 1988 — posteriore a tutte le pronunce dianzi ricordate — questa Corte, innovando l'indirizzo interpretativo sino ad allora seguito, ha tuttavia riconosciuto che il principio di personalità della responsabilità penale, sancito dall'art. 27, primo comma, Cost., non si esaurisce nel mero divieto della responsabilità per fatto altrui, ma va inteso, *amplius*, come principio della responsabilità per fatto proprio colpevole: postulando, quindi, un «coefficiente di partecipazione psichica» del soggetto al fatto, rappresentato quanto meno dalla colpa «in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica».

Tale enunciato è stato ulteriormente puntualizzato dalla sentenza n. 1085 del 1988. Secondo quest'ultima pronuncia — ai fini del rispetto dell'art. 27, primo comma, Cost. — «è indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente (siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati». E ciò a prescindere dalla circostanza che l'elemento in discussione si identifichi o meno con l'evento del reato: rimanendo sottratti alla esigenza della «rimproverabilità» unicamente «gli elementi estranei alla materia del divieto (come le condizioni estrinseche di punibilità che, restringendo l'area del divieto, condizionano, appunto, quest'ultimo o la sanzione alla presenza di determinati elementi oggettivi)».

2.2. — Egualmente corretto appare il successivo rilievo dell'ordinanza di rimessione, per cui nel reato di atti sessuali con minorenni (art. 609-*quater* cod. pen.) — oggetto del giudizio *a quo* — l'età infraquattordicenne dell'offeso rappresenta l'elemento su cui gravita l'intero disvalore della fattispecie tipica. In effetti, è proprio e soltanto il dato anagrafico che — facendo scattare la presunzione *iuris et de iure* di incapacità della vittima a prestare

un valido consenso agli atti sessuali — segna il confine tra il fatto delittuoso ed un rapporto sessuale lecito tra soggetti consenzienti. Con la necessaria conseguenza che, ai fini del rispetto dell'art. 27, primo comma, Cost., l'elemento dell'età — quale che ne sia il ruolo nella struttura della fattispecie (elemento costitutivo, presupposto del fatto, «condizione non obiettiva di punibilità») — deve poter essere collegato all'agente anche dal punto di vista soggettivo, così da rendere la sua condotta, alla stregua delle indicazioni proposte dalla sentenza n. 364 del 1988, espressiva di un «rimproverabile» contrasto o indifferenza rispetto ai valori sanciti dalla norma incriminatrice.

2.3. — Appare condivisibile, infine, anche l'ulteriore considerazione del giudice *a quo*, secondo cui — contrariamente a quanto sostiene l'Avvocatura dello Stato — il principio di colpevolezza non può essere «sacrificato» dal legislatore ordinario in nome di una più efficace tutela penale di altri valori, ancorché essi pure di rango costituzionale.

I principi fondamentali di garanzia in materia penale, difatti, in tanto si connotano come tali, in quanto «resistono» ad ogni sollecitazione di segno inverso (si veda, con riguardo al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, la sentenza n. 394 del 2006). Il principio di colpevolezza partecipa, in specie, di una finalità comune a quelli di legalità e di irretroattività della legge penale (art. 25, secondo comma, Cost.): esso mira, cioè, a garantire ai consociati libere scelte d'azione (sentenza n. 364 del 1988), sulla base di una valutazione anticipata («calcolabilità») delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta; «calcolabilità» che verrebbe meno ove all'agente fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio, perché non solo non voluti né concretamente rappresentati, ma neppure prevedibili ed evitabili. In pari tempo, il principio di colpevolezza svolge un ruolo «fondante» rispetto alla funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.): non avrebbe senso, infatti, «rieducare» chi non ha bisogno di essere «rieducato», non versando almeno in colpa rispetto al fatto commesso (sentenza n. 364 del 1988). D'altronde, la finalità rieducativa non potrebbe essere obliterata dal legislatore a vantaggio di altre e diverse funzioni della pena, che siano astrattamente perseguibili, almeno in parte, a prescindere dalla «rimproverabilità» dell'autore (al riguardo, sentenze n. 78 del 2007, n. 257 del 2006, n. 306 del 1993 e n. 313 del 1990). Punire in difetto di colpevolezza, al fine di «dissuadere» i consociati dal porre in essere le condotte vietate (prevenzione generale «negativa») o di «neutralizzare» il reo (prevenzione speciale «negativa»), implicherebbe, infatti, una strumentalizzazione dell'essere umano per contingenti obiettivi di politica criminale (sentenza n. 364 del 1988), contrastante con il principio personalistico affermato dall'art. 2 Cost.

In tale ottica, dunque, il legislatore ben può — nell'ambito delle diverse forme di colpevolezza — «graduare» il coefficiente psicologico di partecipazione dell'autore al fatto, in rapporto alla natura della fattispecie e degli interessi che debbono essere preservati: pretendendo dall'agente un particolare «impegno» nell'evitare la lesione dei valori esposti a rischio da determinate attività. Ma in nessun caso gli è consentito prescindere *in toto* dal predetto coefficiente; altrimenti, stabilire quando ricorrano esigenze repressive atte a giustificare una «rinuncia» al requisito della colpevolezza — in vista della tutela di altri interessi di rango costituzionale, come, di norma, quelli protetti in sede penale — diverrebbe un apprezzamento rimesso alla mera discrezionalità legislativa: con conseguente svuotamento delle accennate funzioni, «garantistica» e «fondante», del principio di colpevolezza.

3. — Se le premesse argomentative svolte dal rimettente risultano dunque corrette, il *petitum* che egli formula si presenta, tuttavia, privo della necessaria consequenzialità logico-giuridica rispetto ad esse.

3.1. — Il giudice *a quo*, infatti, denuncia l'incostituzionalità dell'art. 609-*sexies* cod. pen. nella sua globalità, chiedendone quindi l'eliminazione. Una simile pronuncia — relativamente al delitto di atti sessuali con minorenni (nonché a quello di corruzione di minorenni, di cui all'art. 609-*quinquies* cod. pen.) — avrebbe l'effetto di rendere applicabili all'età infraquattordicenne dell'offeso le disposizioni generali in tema di imputazione dolosa e di errore, di cui agli artt. 43 e 47 cod. pen.; con la conseguenza che l'età infraquattordicenne dovrebbe rientrare nella componente rappresentativa del dolo, mentre l'errore su di essa scuserebbe anche se colposo, non essendo prevista, per i delitti sessuali dianzi indicati, la punibilità a titolo di colpa.

Tale richiesta contrasta, peraltro, sul piano logico-giuridico, sia con l'affermazione generale — contenuta nelle sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988, evocate dallo stesso rimettente — in forza della quale, ai fini del rispetto dell'art. 27, primo comma, Cost., non è indispensabile il dolo, ma è sufficiente la colpa; sia con lo specifico *decisum* di dette sentenze e delle successive pronunce di questa Corte sul medesimo tema.

Nello scrutinare il disposto dell'art. 5 cod. pen., che negava efficacia scusante all'ignoranza della legge penale, la sentenza n. 364 del 1988 non ha, infatti, rimosso la norma denunciata nella sua globalità; ma — riconoscendone per il resto il fondamento razionale — l'ha dichiarata costituzionalmente illegittima soltanto nella parte in cui «esclude(va) dall'inescusabilità ... l'ignoranza inevitabile». E ciò sul presupposto che, riguardo alle componenti di tipo rappresentativo (quale, nella specie, la conoscenza del divieto), la soglia minima di compatibilità con l'art. 27, primo comma, Cost. — cui debbono essere allineate le norme ordinarie contrastanti con il principio da esso affermato — è rappresentata, per l'appunto, dall'attribuzione di valenza scusante all'ignoranza (o all'errore)

che presenti caratteri di inevitabilità: giacché deve poter essere mosso all'agente almeno il rimprovero di non aver evitato, pur potendolo, di trovarsi nella situazione soggettiva di manchevole o difettosa conoscenza del dato rilevante. Soluzione, questa, che è stata quindi estesa dalla sentenza n. 61 del 1995 — dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 39 del codice penale militare di pace, in tema di inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare — anche alle ipotesi in cui l'ignoranza verta sull'eventuale presupposto normativo della fattispecie incriminatrice (nella specie, norma regolamentare che faceva obbligo alle reclute di presentarsi nei giorni stabiliti dal manifesto di chiamata).

Analogamente — rispetto alle componenti di tipo volitivo della fattispecie — la sentenza n. 1085 del 1988 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma incriminatrice del cosiddetto furto d'uso (art. 626, primo comma, numero 1, cod. pen.), nella parte in cui poneva a carico dell'agente la mancata restituzione della cosa sottratta, quando la stessa fosse dipesa da caso fortuito o da forza maggiore: mentre si è escluso — con riguardo alla omologa figura criminosa prevista dal codice penale militare (art. 233, primo comma, numero 1) — che il principio di colpevolezza imponesse di riconoscere rilievo, a vantaggio del reo, anche alla diversa ipotesi in cui la mancata restituzione fosse dovuta a colpa, anziché a dolo, dell'agente stesso (sentenza n. 179 del 1991).

3.2. — La disposizione dell'art. 609-*sexies* cod. pen., oggi impugnata, è in effetti espressiva di una precisa scelta del legislatore: quella, cioè, di accordare una protezione particolarmente energica — in deroga alla disciplina generale in tema di imputazione soggettiva — ad un bene di indubbia pregnanza, anche nel quadro delle garanzie costituzionali (art. 31, secondo comma, Cost.) e di quelle previste da atti internazionali (tra cui, in particolare, la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione del 20 novembre 1959; la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989; e, con specifico riguardo alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, da ultimo, la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2003). Tale è, in specie, la «intangibilità sessuale» di soggetti — quali i minori infraquattordicenni — che, in ragione della loro immaturità fisio-psichica, per un verso, sono considerati incapaci di una consapevole autodeterminazione agli atti di natura sessuale (sulla legittimità costituzionale della relativa presunzione, sentenza n. 151 del 1973); e, per un altro verso, risultano particolarmente esposti ad abusi (con riferimento al previgente art. 539 cod. pen., sentenze n. 209 del 1983 e n. 107 del 1957).

La scelta derogatoria tiene conto segnatamente della facilità con la quale — non essendo, in molti casi, l'età infraquattordicenne dell'offeso riflessa in modo certo nel suo aspetto esteriore — potrebbero essere allegate, dall'autore del fatto, vere o supposte situazioni di ignoranza o di errore, anche colposo, sull'età del minore: donde il timore che l'applicazione delle regole comuni possa determinare aree di impunità, ritenute pregiudizievoli per una efficace salvaguardia dell'interesse in questione. Siffatta *ratio legis* vale, *per incidens*, anche a dimostrare l'impraticabilità dell'interpretazione «correttiva» ventilata dalla parte privata nelle sue difese — interpretazione peraltro contraria al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità circa l'originario art. 539 cod. pen. e già sostanzialmente disattesa da questa Corte, con riguardo alla medesima norma (sentenza n. 209 del 1983) — stando alla quale la disposizione censurata dovrebbe ritenersi riferita soltanto all'ignoranza in senso stretto (difetto di conoscenza), e non anche all'errore (conoscenza inesatta).

Ciò posto — essendo l'indicata scelta di politica criminale, in sé, pienamente razionale — la norma censurata potrebbe ritenersi lesiva del principio di colpevolezza non certo per il mero fatto che essa deroga agli ordinari criteri in tema di imputazione dolosa; ma, semmai, unicamente nella parte in cui neghi rilievo all'ignoranza o all'errore inevitabile sull'età.

4. — Il salto logico tra premesse e *petitum* che inficia l'ordinanza di rimessione, nel senso dianzi indicato, si riverbera negativamente sul tessuto argomentativo di essa, sotto un duplice profilo.

4.1. — Per un verso, il giudice rimettente non si pone neppure il problema di verificare la praticabilità di una interpretazione *secundum constitutionem* della disposizione denunciata: acclarando, in specie, se sia o meno possibile ritenere che l'ipotesi dell'ignoranza inevitabile resti estranea alla regola dell'inescusabilità sancita dalla disposizione stessa. E ciò perché il principio di colpevolezza — quale delineato dalle sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988 di questa Corte — si pone non soltanto quale vincolo per il legislatore, nella conformazione degli istituti penali e delle singole norme incriminatrici; ma anche come canone ermeneutico per il giudice, nella lettura e nell'applicazione delle disposizioni vigenti. Aspetto, quest'ultimo, che viene in particolare rilievo nel caso di specie, in quanto si tratta di norma reiterata, nel passaggio dall'art. 539 cod. pen. all'art. 609-*sexies* cod. pen., dopo che già questa Corte aveva, con le richiamate pronunce, affermato — con riferimento al principio di personalità della responsabilità penale, di cui all'art. 27, primo comma, Cost. — l'esistenza nella tavola dei valori costituzionali di

un principio di necessaria colpevolezza, ragguagliato quanto meno al *minimum* dell'ignoranza o dell'errore inevitabile: incida esso sulla norma o sugli elementi normativi del fatto, come nei casi esaminati dalle sentenze n. 364 del 1988 e n. 61 del 1995; ovvero sugli elementi del fatto stesso, come nell'ipotesi di specie.

4.2. — Per un altro verso, e comunque, la non corretta formulazione del *petitum* inficia anche l'adeguatezza della motivazione circa la rilevanza della questione nel giudizio *a quo*.

A tal riguardo, infatti, il rimettente — dopo aver riferito che l'imputato si era difeso asserendo di essere stato indotto in errore dalla vittima, dichiaratasi ultraquattordicenne al momento del fatto (circostanza, questa, confermata anche dal minore) — assume che la questione sarebbe rilevante in quanto, una volta rimosso l'art. 609-*sexies* cod. pen., l'imputato «potrebbe essere ammesso a provare l'ignoranza (dell'età), argomentando dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte offesa».

Tale motivazione appare chiaramente articolata sulla prospettiva di una pronuncia *in toto* ablatoria della norma denunciata, così da attribuire efficacia scusante anche all'errore colposo. Essa è, peraltro, certamente inidonea — nei termini in cui è stata formulata — a pervenire ad un'affermazione di inevitabilità dell'ignoranza o dell'errore sull'età: unica ipotesi nella quale, per quanto dianzi rilevato, questi ultimi potrebbero avere efficacia scusante.

L'ignoranza e l'errore inevitabile — per come sono stati evocati dalla sentenza n. 364 del 1988, quale coefficiente minimo indispensabile e limite estremo di rimproverabilità, e quindi di compatibilità con il principio di personalità della responsabilità penale, di cui all'art. 27, primo comma, Cost. — non possono fondarsi soltanto, od essenzialmente, sulla dichiarazione della vittima di avere un'età superiore a quella effettiva.

Il giudizio di inevitabilità postula, infatti, in chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età, un «impegno» conoscitivo proporzionale alla pregnanza dei valori in giuoco, il quale non può certo esaurirsi nel mero affidamento nelle dichiarazioni del minore: dichiarazioni che, secondo la comune esperienza, possono bene risultare mendaci, specie nel particolare contesto considerato. E ciò fermo restando, ovviamente, che qualora gli strumenti conoscitivi e di apprezzamento di cui il soggetto attivo dispone lascino residuare il dubbio circa l'effettiva età — maggiore o minore dei quattordici anni — del *partner*, detto soggetto, al fine di non incorrere in responsabilità penali, deve necessariamente astenersi dal rapporto sessuale: giacché operare in situazione di dubbio circa un elemento costitutivo dell'illecito (o un presupposto del fatto) — lungi dall'integrare una ipotesi di ignoranza inevitabile — equivale ad un atteggiamento psicologico di colpa, se non, addirittura, di cosiddetto dolo eventuale.

5. — Le incongruenze e le manchevolezze dell'ordinanza di rimessione dianzi evidenziate impongono, conclusivamente, la declaratoria di inammissibilità della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-*sexies* del codice penale, inserito dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), sollevata, in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 323

Ordinanza 11 - 24 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Opposizione a decreto penale di condanna - Facoltà dell'imputato di chiedere, in alternativa ai riti speciali, il giudizio ordinario - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e della parità delle parti - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 461, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, secondo e terzo comma.

Processo penale - Opposizione a decreto penale di condanna - Fissazione dell'udienza preliminare in caso di mancata richiesta, da parte dell'opponente, dei riti speciali - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e della parità delle parti - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 464, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, secondo e terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 461, comma 3, e 464, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 29 giugno 2004 dal Tribunale di Fermo nel procedimento penale a carico di R.M., iscritta al n. 842 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 20 giugno 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Fermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 461, comma 3, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice che ha emesso il decreto penale, in alternativa ai riti speciali, il giudizio ordinario e, quindi, la fissazione dell'udienza preliminare, e correlativamente, dell'art. 464, comma 1, cod. proc. pen., per violazione degli stessi parametri costituzionali, nella parte in cui non prevede che, se l'opponente a decreto penale ha chiesto il giudizio ordinario, o comunque non ha formulato richiesta di riti speciali, il giudice fissi l'udienza preliminare»;

che il rimettente premette di dover procedere al giudizio nei confronti di persona imputata del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la quale aveva proposto opposizione a decreto penale di condanna: opposizione cui aveva fatto seguito, a norma degli artt. 464 e 456 cod. proc. pen., l'emissione da parte del giudice delle indagini preliminari del decreto di giudizio immediato e la fissazione dell'udienza dibattimentale, nella quale la difesa dell'imputato sollevava eccezione di legittimità costituzionale;

che il giudice *a quo*, valutata positivamente la rilevanza della questione, evidenzia come la non manifesta infondatezza della medesima debba apprezzarsi, innanzitutto, in relazione a due importanti innovazioni legislative: per un verso, l'introduzione di rilevanti modifiche di natura, struttura e funzione dell'udienza preliminare ad opera della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale, modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario, disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), che ne hanno accentuato «le connotazioni in senso garantista e la sua coesistenzialità al diritto di difesa», sì da configurare — a parere del rimettente — l'esistenza di un vero e proprio «diritto all'udienza preliminare», quale articolazione del più generale diritto di difesa dell'imputato; per altro verso, l'ampliamento del novero dei reati per i quali può essere emesso decreto penale di condanna, con la conseguente estensione di tale procedimento speciale anche a reati di notevole rilevanza;

che, secondo il rimettente, tali innovazioni, innestandosi nella «controversa e mai sopita» questione della generale compatibilità costituzionale del procedimento speciale, renderebbero ancor più evidente il contrasto con l'art. 24 Cost., non essendo consentito all'imputato, a seguito dell'opposizione, l'esperimento di mezzi di difesa propri dei procedimenti ordinari attraverso la celebrazione dell'udienza preliminare, che, in relazione ai reati per i quali non è prevista la citazione diretta ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., è configurabile quale garanzia processuale coesenziale al più generale diritto di difesa;

che infatti — argomenta ancora il rimettente — se l'opposizione ha l'effetto di «porre nel nulla» il decreto penale di condanna, esigenze di «razionalità sistemica e compatibilità costituzionale» imporrebbero di ritenere che, nei casi in cui il decreto venga emesso per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, l'imputato che non intenda accedere ai riti speciali «non possa essere "privato" di tale fase processuale»: effetto che, invece, attualmente consegue al disposto degli artt. 461, comma 3, e 464, comma 1, cod. proc. pen., in forza del quale — alla stregua di un'interpretazione assolutamente costante — in assenza di richieste dell'imputato, il procedimento successivo all'opposizione prosegue con le forme del giudizio immediato;

che sarebbe altresì violato l'art. 3 Cost., poiché la disciplina censurata determina una «evidente disparità» di trattamento tra l'imputato nei cui confronti è stato emesso decreto penale di condanna e che ad esso si sia opposto e l'imputato rinviato a giudizio nelle forme del giudizio ordinario; infatti, solo quest'ultimo si potrà avvalere di un modulo processuale comprensivo dell'intera serie di garanzie difensive, tra cui, in primo luogo, quella dell'udienza preliminare: con la conseguenza che, in riferimento all'identica fattispecie di reato ed in presenza di un analogo quadro probatorio d'accusa, l'imputato destinatario del decreto penale rischierebbe la medesima condanna di quello giudicato nelle forme ordinarie, senza godere delle stesse garanzie difensive, peraltro sulla base di una scelta non sindacabile dall'imputato medesimo;

che, infine, a parere del giudice *a quo*, la disciplina oggetto di censura si porrebbe in contrasto con il principio, sancito nell'art. 111, secondo comma, della Carta, secondo il quale il processo deve avvenire, oltre che nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità tra le medesime: garanzia per l'accusato, questa, che — assicurata lungo tutto l'arco del procedimento, comprese le fasi iniziali — comporterebbe che egli non debba trovarsi, in alcun caso, in situazioni di svantaggio «tali da comportare il rischio di una decisione fondata su elementi non sottoposti al principio della parità delle armi»;

che, in tale ottica, una volta riconosciuto all'accusato il diritto di introdurre nel procedimento ogni elemento idoneo a scongiurare un avventato esercizio dell'azione penale nei suoi confronti, tale diritto non potrebbe non valere anche per il procedimento per decreto: donde la necessità di attribuire all'opponente la facoltà di optare per la progressione ordinaria del procedimento, con udienza preliminare e senza l'imposizione del giudizio immediato;

che d'altra parte — conclude il rimettente — il giudizio immediato conseguente all'opposizione a decreto penale, proprio in quanto processualmente imposto, risulta privo delle garanzie minime ed indefettibili che ordinariamente caratterizzano tale procedimento speciale, costituite dall'interrogatorio dell'imputato e, soprattutto, dall'evidenza della prova: requisito, quest'ultimo, nella specie totalmente assente, potendo il giudice emettere decreto penale «sulla scorta di elementi che rappresentino poco più di un simulacro di prova» ed essendo sufficiente, in realtà, che non risulti dagli atti, incontrovertibilmente, l'innocenza del prevenuto;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo perché la questione sia dichiarata manifestamente infondata: e ciò sul rilievo della peculiarità del rito monitorio e, segnatamente, sulla scorta della considerazione che il giudizio immediato conseguente all'opposizione — non fondato sui presupposti di cui all'art. 453, comma 1, cod. proc. pen. — rappresenta una soluzione individuata dal legislatore, nell'ambito di una ragionevole discrezionalità, per ripristinare il contraddittorio processuale nell'ipotesi di contestazione del fondamento del decreto da parte del suo destinatario.

Considerato che il Tribunale di Fermo dubita della compatibilità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, del disposto dell'art. 461, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato, opponente a decreto penale di condanna, di chiedere al giudice, in alternativa ai riti speciali, il giudizio ordinario e, dunque — ove si proceda per reato in relazione al quale non è prevista la citazione diretta — di ottenere la fissazione dell'udienza preliminare;

che il rimettente estende tale dubbio, in relazione ai medesimi parametri costituzionali, anche alla disposizione di cui all'art. 464, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, se l'opponente a decreto penale ha chiesto il giudizio ordinario o comunque non ha formulato richiesta di riti speciali, il giudice fissi l'udienza preliminare;

che il nucleo delle doglianze formulate dal giudice rimettente si fonda, peraltro, sulla non condivisibile premessa che il giudizio introdotto a seguito dell'opposizione dell'imputato debba essere — necessariamente ed integralmente — «rispristinatore» della situazione processuale in cui l'imputato versava prima dell'emissione del decreto penale di condanna: e ciò perché tale effetto — unico idoneo a garantire, ad avviso del giudice *a quo*, la compatibilità costituzionale del procedimento speciale — discenderebbe, come affermato da questa Corte, dalla natura del decreto quale «decisione “preliminare”, destinata ad essere posta nel nulla nel caso di opposizione» ed a svolgere, in tal caso, la mera funzione di informazione dei motivi dell'accusa (v. ordinanza n. 8 del 2003);

che, in realtà, la peculiarità del procedimento per decreto si manifesta, del tutto ragionevolmente, anche nelle modalità di introduzione della fase processuale e di investitura della regiudicanda in capo al giudice del dibattimento, proprio perché — come recita la stessa rubrica di una delle norme oggetto di censura, ossia l'art. 464 cod. proc. pen. — si tratta di giudizio pur sempre «conseguente all'opposizione»: sicché l'introduzione del rito, improntato a presupposti e cadenze diversi *ab origine* da quelli del modulo processuale ordinario, non può che confermare — anche in ordine alle concrete modalità di instaurazione del giudizio — la specificità propria del procedimento monitorio, configurato quale rito a contraddittorio eventuale e differito, che, una volta instaurato con l'opposizione, assicura nel dibattimento l'integrale attuazione delle garanzie dell'imputato;

che, peraltro, la conferma di tale tratto caratteristico è nella costante qualificazione, da parte della giurisprudenza di legittimità, dell'atto di opposizione quale rimedio impugnatorio, destinato ad impedire che il decreto penale di condanna divenga irrevocabile (art. 648, comma 3, cod. proc. pen.);

che pertanto — benché il decreto penale di condanna si configuri come una sorta di decisione «preliminare» destinata, in caso di opposizione, ad essere sostituita da una pronuncia resa all'esito del dibattimento — la proposizione dell'opposizione non è idonea ad elidere *in toto* le peculiarità che contraddistinguono presupposti, finalità e modulazione del rito monitorio e che lo differenziano sensibilmente rispetto al procedimento ordinario: risultando così erronea la piena assimilazione — posta a base dell'argomentazione del rimettente — tra la posizione dell'imputato che, destinatario di un decreto penale di condanna, abbia proposto opposizione e quella dell'imputato nei cui confronti si procede nelle forme ordinarie;

che solo nella prima di tali eventualità, infatti, viene in essere una delibazione giurisdizionale compiuta dal giudice richiesto del provvedimento, la quale si concreta in una penetrante valutazione, in rito e nel merito, di tutti i presupposti che condizionano la adottabilità del decreto (vale a dire: verifica del rispetto delle condizioni formali della richiesta e del relativo termine; affermazione di responsabilità; verifica dell'adeguatezza della pena);

che, dunque, se l'opposizione vale certamente a garantire il contraddittorio pretermesso nella fase monitoria — evitando che si determini la conseguenza processuale della irrevocabilità del decreto penale — essa non è idonea, tuttavia, ad eliminare *in toto*, per tale atto, il suo valore terminativo di una fase processuale ritualmente conclusasi con una statuizione giurisdizionale: così evidenziandosi la piena ragionevolezza del mancato innesto dell'udienza preliminare nella fase successiva all'opposizione, pena l'indebita perequazione tra il «già giudicato» con decreto di condanna e colui nei cui confronti sia stata soltanto esercitata l'azione penale;

che proprio la evidenziata non comparabilità tra le situazioni appena richiamate rende prive di fondamento le censure prospettate dal rimettente: e ciò sia sotto il profilo della denunciata disparità di trattamento tra imputati e della conseguente violazione del principio di eguaglianza; sia sotto quello della ipotizzata lesione del principio del contraddittorio tra le parti in condizione di parità, non potendosi riconoscere all'opponente, per le ragioni evidenziate, un «diritto alla progressione ordinaria del procedimento», con udienza preliminare e senza l'imposizione del giudizio immediato; sia, infine, sotto il profilo dell'ipotizzata lesione del diritto di difesa, posto che la specialità di instaurazione del giudizio — lungi dall'incidere, in ragione della mancata previsione dell'udienza preliminare, sulla piena fruibilità delle garanzie in capo all'imputato, pienamente espanse nella successiva fase dibattimentale — risulta ragionevolmente coerente con la specialità del rito monitorio;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 8, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 461, comma 3, e dell'art. 464, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Fermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 324

Ordinanza 11 - 24 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111, secondo, sesto e settimo comma, e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della stessa legge, promosso con ordinanza del 28 settembre 2006 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento penale a carico di S.G., iscritta al n. 212 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 4 luglio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d'appello di Palermo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), in riferimento agli artt. 3, 111, secondo, sesto e settimo comma, e 112 della Costituzione; nonché dell'art. 10 della medesima legge, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111, settimo comma, Cost.;

che il giudizio *a quo* trae origine dall'appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione, prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 — il cui art. 1, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento — e che, in forza dell'art. 10 della medesima legge, dovrebbe essere dichiarato inammissibile;

che il rimettente dubita, in primo luogo, della legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., nel testo novellato dalla legge n. 46 del 2006, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, dello stesso codice, ossia quando sopravvengano o si scoprono nuove prove dopo il giudizio di primo grado e sempre che tali prove risultino decisive;

che la disciplina censurata violerebbe innanzitutto gli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 Cost., perché, privando il pubblico ministero — «chiamato ad esercitare la propria pretesa punitiva in ossequio al principio di obbligatorietà dell'azione penale» — del potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, accorda all'organo della pubblica accusa un trattamento palesemente e irragionevolmente deteriore rispetto all'imputato, con sacrificio anche del principio della parità tra le parti;

che il giudice *a quo* — richiamata la giurisprudenza costituzionale in tema di giudizio abbreviato (ordinanza n. 421 del 2001) — osserva che, sebbene la previsione di limiti al potere di impugnazione del pubblico ministero non si ponga di per sé in contrasto con la Costituzione, la disparità di trattamento tra le parti deve pur sempre essere assistita da una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza;

che, invece, nella preclusione all'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento difetterebbe «qualsiasi ragione giustificativa»; né la residua possibilità di appello in caso di prova nuova decisiva (*ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen.*) consentirebbe di superare il dedotto profilo di incostituzionalità, trattandosi di ipotesi del tutto marginale;

che la disciplina censurata sarebbe inoltre irragionevole sotto due distinti profili: sia perché, essendo l'appello «una forma di garanzia contro gli errori contenuti nel giudizio di primo grado», la limitazione di esso ad una sola delle parti «impedisce di pervenire al risultato della decisione giusta cui mira qualsiasi processo»; sia in quanto viene mantenuto in capo al pubblico ministero il potere di proporre appello avverso le sentenze di condanna;

che il rimettente denuncia, altresì, la violazione dell'art. 111, commi primo (parametro non riprodotto in dispositivo e non assistito da specifica motivazione), sesto e settimo, Cost., assumendo che, per effetto delle modifiche recate dalla legge n. 46 del 2006 all'art. 606 cod. proc. pen. relativa alla disciplina dei motivi di ricorso per cassazione, «risulta notevolmente ed irragionevolmente estesa l'area del giudizio di merito della Cassazione, trasformata [...] da giudice di legittimità, (anche) a giudice di merito», con conseguente possibile allungamento dei tempi di definizione dei processi;

che, quanto al regime transitorio introdotto dalla legge n. 46 del 2006, il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 10 della medesima legge, nella parte in cui stabilisce l'immediata applicabilità del nuovo regime ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, prevedendo, in particolare, al comma 2, che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento prima della data di entrata in vigore della legge è dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile;

che sarebbero violati l'art. 3 Cost., per l'«effetto retroattivo» che la disciplina censurata determina sui processi in corso, derogando senza alcuna plausibile giustificazione alla «regola della tutela dell'affidamento», ed il «principio di buon andamento dell'attività giudiziaria» (art. 97 Cost.); nonché l'art. 111, settimo comma, Cost., secondo cui contro le sentenze è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge (tale dovendosi ritenere, per il «suo contenuto definitorio», l'ordinanza con cui è dichiarato inammissibile l'appello), ed, ulteriormente, l'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, atteso che la norma censurata «sconvolgerebbe l'intero sistema delle impugnazioni».

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge n. 46 del 2006 «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 325

Ordinanza 11 - 24 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111, secondo, sesto e settimo comma, e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della stessa legge, promosso con ordinanza del 5 ottobre 2006 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento penale a carico di D.O.G., iscritta al n. 214 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 4 luglio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d'appello di Palermo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), in riferimento agli artt. 3, 111, secondo, sesto e settimo comma, e 112 della Costituzione; nonché dell'art. 10 della medesima legge, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111, settimo comma, Cost.;

che il giudizio *a quo* trae origine dall'appello proposto dal pubblico ministero, avverso una sentenza di assoluzione, prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 — il cui art. 1, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento — e che, in forza dell'art. 10 della medesima legge, dovrebbe essere dichiarato inammissibile;

che il rimettente dubita, in primo luogo, della legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., nel testo novellato dalla legge n. 46 del 2006, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, dello stesso codice, ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado e sempre che tali prove risultino decisive;

che la disciplina censurata violerebbe innanzitutto gli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 Cost., perché, privando il pubblico ministero — «chiamato ad esercitare la propria pretesa punitiva in ossequio al principio di obbligatorietà dell'azione penale» — del potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, accorda all'organo della pubblica accusa un trattamento palesemente e irragionevolmente deteriore rispetto all'imputato, con sacrificio anche del principio della parità tra le parti;

che il giudice *a quo* — richiamata la giurisprudenza costituzionale in tema di giudizio abbreviato (ordinanza n. 421 del 2001) — osserva che, sebbene la previsione di limiti al potere di impugnazione del pubblico ministero non si ponga di per sé in contrasto con la Costituzione, la disparità di trattamento tra le parti deve pur sempre essere assistita da una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza;

che, invece, nella preclusione all'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento difetterebbe «qualsiasi ragione giustificativa»; né la residua possibilità di appello in caso di prova nuova decisiva (ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen.) consentirebbe di superare il dedotto profilo di incostituzionalità, trattandosi di ipotesi del tutto marginale;

che la disciplina censurata sarebbe inoltre irragionevole sotto due distinti profili: sia perché, essendo l'appello «una forma di garanzia contro gli errori contenuti nel giudizio di primo grado», la limitazione di esso ad una sola delle parti «impedisce di pervenire al risultato della decisione giusta cui mira qualsiasi processo»; sia in quanto viene mantenuto in capo al pubblico ministero il potere di proporre appello avverso le sentenze di condanna;

che il rimettente denuncia anche la violazione dell'art. 111, commi primo (parametro, questo, non riprodotto in dispositivo e non assistito da specifica motivazione), sesto e settimo, Cost., assumendo che, per effetto delle modifiche recate dalla legge n. 46 del 2006 all'art. 606 cod. proc. pen. relativa alla disciplina dei motivi di ricorso per cassazione, «risulta notevolmente ed irragionevolmente estesa l'area del giudizio di merito della Cassazione, trasformata [...] da giudice di legittimità, (anche) a giudice di merito», con conseguente possibile allungamento dei tempi di definizione dei processi;

che, quanto al regime transitorio introdotto dalla legge n. 46 del 2006, il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 10 della medesima legge, nella parte in cui stabilisce l'immediata applicabilità del nuovo regime ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, prevedendo, in particolare, al comma 2, che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento prima della data di entrata in vigore della legge è dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile;

che sarebbero violati l'art. 3 Cost., per l'«effetto retroattivo» che la disciplina censurata determina sui processi in corso, derogando senza alcuna plausibile giustificazione alla «regola della tutela dell'affidamento», e il «principio di buon andamento dell'attività giudiziaria» (art. 97 Cost.); l'art. 111, settimo comma, Cost. secondo cui contro le sentenze è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge (tale dovendosi ritenere, per il «suo contenuto definitivo», l'ordinanza con cui è dichiarato inammissibile l'appello), ed, ulteriormente, l'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, atteso che la norma censurata «sconvolgerebbe l'intero sistema delle impugnazioni».

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge n. 46 del 2006 «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 326

Ordinanza 11 - 24 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111, secondo, sesto e settimo comma, e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della stessa legge, promossi, nel corso di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 14 (nn. 2 ordinanze), del 19 (nn. 2 ordinanze) e del 21 aprile, del 7 giugno, del 19 (nn. 2 ordinanze) e del 12 maggio, del 13, del 20 e del 27 aprile, del 5, del 17 (nn. 3 ordinanze) e del 25 maggio, del 7 e dell'8 giugno, del 6 luglio, del 14, del 15 (nn. 2 ordinanze), del 16, del 29 e del 30 (nn. 2 ordinanze) giugno, del 7 luglio, del 29 settembre, dell'8 e del 23 novembre 2006 dalla Corte d'appello di Palermo, rispettivamente iscritte ai nn. da 359 a 363, da 438 a 440, 506, da 564 a 566 del registro ordinanze 2006 e ai nn. da 22 a 28, 158, da 161 a 167, 169, 213, 316 e 317 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 40, nell'edizione straordinaria del 2 novembre 2006, 47, 50, 1^a serie speciale, dell'anno 2006 e nn. 8, 14, 16 e 18, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 4 luglio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con trentuno ordinanze sostanzialmente coincidenti nella parte motiva, la Corte d'appello di Palermo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), in riferimento agli artt. 3, 111, secondo, sesto e settimo comma, e 112 della Costituzione; nonché dell'art. 10 della medesima legge, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111, settimo comma, Cost.;

che tutti i giudizi *a quibus* traggono origine da appelli proposti dal pubblico ministero, avverso sentenze di assoluzione, prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 — il cui art. 1, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento — e che, in forza dell'art. 10 della medesima legge, dovrebbero essere dichiarati inammissibili;

che la Corte d'appello di Palermo dubita, in primo luogo, della legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen. nel testo novellato dalla legge n. 46 del 2006, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, dello stesso codice, ossia quando sopravvengano o si scoprono nuove prove dopo il giudizio di primo grado e sempre che tali prove risultino decisive;

che la disciplina censurata violerebbe innanzitutto gli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 Cost., perché privando il pubblico ministero — «chiamato ad esercitare la propria pretesa punitiva in ossequio al principio di obbligatorietà dell'azione penale» — del potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, accorda all'organo della pubblica accusa un trattamento palesemente e irragionevolmente deteriore rispetto all'imputato, con sacrificio anche del principio della parità tra le parti;

che la Corte rimettente — richiamata la giurisprudenza costituzionale in tema di giudizio abbreviato (ordinanza n. 421 del 2001) — osserva che, sebbene la previsione di limiti al potere di impugnazione del pubblico ministero non si ponga di per sé in contrasto con la Costituzione, la disparità di trattamento tra le parti deve pur sempre essere assistita da una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza;

che, invece, nella preclusione all'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento difetterebbe «qualsiasi ragione giustificativa»; né la residua possibilità di appello in caso di prova nuova decisiva (*ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen.*) consentirebbe di superare il dedotto profilo di incostituzionalità, trattandosi di ipotesi del tutto marginale;

che la disciplina censurata sarebbe inoltre irragionevole sotto due distinti profili: sia perché, essendo l'appello «una forma di garanzia contro gli errori contenuti nel giudizio di primo grado», la limitazione di esso ad una sola delle parti «impedisce di pervenire al risultato della decisione giusta cui mira qualsiasi processo»; sia perché viene mantenuto in capo al pubblico ministero il potere di proporre appello avverso le sentenze di condanna;

che la Corte d'appello di Palermo denuncia altresì la violazione dell'art. 111, commi primo (parametro, questo, non riprodotto in dispositivo e non assistito da specifica motivazione), sesto e settimo, Cost., assumendo che, per effetto delle modifiche recate dalla legge n. 46 del 2006 all'art. 606 cod. proc. pen. relativo alla disciplina dei motivi di ricorso per cassazione, «risulta notevolmente ed irragionevolmente estesa l'area del giudizio di merito della Cassazione, trasformata [...] da giudice di legittimità, (anche) a giudice di merito», con conseguente possibile allungamento dei tempi di definizione dei processi;

che, quanto al regime transitorio introdotto dalla legge n. 46 del 2006, la Corte rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 10 della medesima legge, nella parte in cui stabilisce l'immediata applicabilità del nuovo regime ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, prevedendo, in particolare, al comma 2, che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento prima della data di entrata in vigore della legge è dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile;

che sarebbero violati l'art. 3 Cost., per l'«effetto retroattivo» che la disciplina censurata determina sui processi in corso, derogando senza alcuna plausibile giustificazione alla «regola della tutela dell'affidamento», ed

il «principio di buon andamento dell'attività giudiziaria» (art. 97 Cost.); nonché l'art. 111, settimo comma, Cost. secondo cui contro le sentenze è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge (tale dovendosi ritenere, per il «suo contenuto definitivo», l'ordinanza con cui è dichiarato inammissibile l'appello), ed, ulteriormente, l'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, atteso che la norma censurata «sconvolgerebbe l'intero sistema delle impugnazioni».

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;

che, stante l'identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge n. 46 del 2006 «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 327

Ordinanza 11 - 24 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della stessa legge, promosso con ordinanza del 5 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento penale a carico di M.C., iscritta al n. 391 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di costituzione di M.C.;

Udito nella Camera di consiglio del 4 luglio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d'appello di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre

appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, del codice di procedura penale, ossia quando sopravvengano o si scoprono nuove prove dopo il giudizio di primo grado e sempre che tali prove risultino decisive;

che la Corte d'appello rimettente dubita altresì, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 10 della citata legge n. 46 del 2006, nella parte in cui non prevede, «per i processi in corso e, dunque, anche in sede di giudizio a seguito di rinvio dalla Cassazione (comma 4)», che il pubblico ministero possa proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui al sopra menzionato art. 603, comma 2;

che la Corte d'appello rimettente premette, ai fini della rilevanza, di essere chiamata a celebrare il giudizio a seguito di annullamento con rinvio, da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione, della sentenza di condanna pronunciata dal giudice d'appello, su impugnazione proposta dal pubblico ministero, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado;

che essendo entrata in vigore, successivamente al rinvio disposto dalla Cassazione, la legge n. 46 del 2006 — il cui art. 1, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento — l'appello dovrebbe essere dichiarato inammissibile in forza del richiamo operato dal comma 4 dell'art. 10 della medesima legge al comma 2 dello stesso articolo;

che, nel merito, la rimettente dubita in primo luogo della legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen. nel testo novellato, assumendone il contrasto con gli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione per irragionevolezza e violazione del principio della parità tra le parti;

che, richiamata la giurisprudenza costituzionale in tema di giudizio abbreviato (ordinanze n. 165 del 2003, n. 347 del 2002, n. 421 del 2001), il giudice *a quo* osserva che, sebbene la previsione di limiti al potere di impugnazione del pubblico ministero non si ponga di per sé in contrasto con la Costituzione, la diversità dei poteri processuali riconosciuti alle parti deve pur sempre essere assistita da idonee ragioni giustificatrici: ragioni che la Corte ha individuato nella peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, nella funzione allo stesso affidata e nelle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia;

che la preclusione all'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento introdotta dalla legge n. 46 del 2006 non troverebbe invece «ragionevole giustificazione nei limiti richiesti dalle richiamate pronunce della Corte» e sempre collegati a «istituti deflativi in cui rinunce dell'imputato producono il risultato apprezzabile della definizione più sollecita del processo»;

che la disciplina censurata, nel riservare «esclusivamente all'imputato lo strumento di un nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la propria innocenza», si porrebbe inoltre in contrasto con il principio di ragionevolezza, tenuto conto di quanto la stessa Corte costituzionale ha finora affermato in ordine alla garanzia del doppio grado di giurisdizione: e cioè che, in un sistema in cui il doppio grado non forma oggetto di garanzia giurisdizionale (ordinanza n. 421 del 2001), «non è la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano legittimamente precluse» (ordinanza n. 316 del 2002);

che di conseguenza il legislatore non potrebbe che assicurare ad entrambe le parti il potere di sottoporre la decisione ad un «controllo critico da parte di un giudice sovraordinato», salvo che sussistano ragionevoli motivi che giustificano una diversa disciplina;

che un ulteriore profilo di irragionevolezza emergerebbe dal raffronto con il potere di proporre appello avverso le sentenze di condanna che il legislatore ha mantenuto in capo al pubblico ministero;

che, con riferimento alla disciplina transitoria, la Corte d'appello rimettente evidenzia invece la violazione del principio di uguaglianza nel differente trattamento riservato a «situazioni assolutamente identiche», atteso che «la valutazione dell'ammissibilità dell'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento, in caso di sopravvenuta nuova prova decisiva, dipende esclusivamente dal fatto che l'impugnazione sia stata proposta prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge»;

che tale ultima questione sarebbe rilevante nel giudizio *a quo*, avendo il Procuratore generale formulato «la richiesta di esame di un nuovo collaboratore di giustizia le cui dichiarazioni sono prospettate come decisive»;

che nel giudizio di costituzionalità si è costituito M. C., imputato nel giudizio *a quo*, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, con riserva di depositare memoria illustrativa.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge n. 46 del 2006 «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza delle questioni, tenuto conto in particolare, per quel che concerne la dedotta incostituzionalità della disciplina transitoria, che il comma 4 dell'art. 10 fa espresso richiamo al comma 2 (già dichiarato, come detto, costituzionalmente illegittimo) del medesimo articolo, stabilendo che tale disposizione «si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte d'assise d'appello o di una corte d'appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 328

Ordinanza 11 - 24 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della stessa legge, promossi, nel corso di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 15, del 22, del 29 e del 30 maggio, del 1°, del 5, del 6, dell'8 (nn. 2 ordinanze), del 13 e del 15 giugno, del 9 maggio, del 15 (nn. 2 ordinanze) giugno, del 30 (nn. 6 ordinanze) maggio e del 6 luglio 2006 dalla Corte d'appello di Palermo, rispettivamente iscritte ai nn. da 463 a 467, 469, da 471 a 475 e 522 del registro ordinanze 2006 e ai nn. 29, 30, da 151 a 157 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 44, 45 e 47, 1^a serie speciale, dell'anno 2006 e nn. 8 e 14, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 4 luglio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ventuno ordinanze sostanzialmente coincidenti nella parte motiva, la Corte d'appello di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, del codice di procedura penale — ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado e sempre che tali prove risultino decisive — nonché dell'art. 10 della medesima legge;

che la Corte d'appello permette, ai fini della rilevanza, che in forza dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 — il cui art. 1, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento — gli appelli proposti dal pubblico ministero e da cui traggono origine i giudizi *a quibus* dovrebbero essere dichiarati inammissibili;

che, tuttavia, la Corte rimettente dubita della legittimità costituzionale della nuova disciplina, immediatamente applicabile ai procedimenti pendenti in forza appunto dell'art. 10 della legge, assumendone il contrasto con gli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione per irragionevolezza e violazione del principio della parità tra le parti;

che, richiamata la giurisprudenza costituzionale in tema di giudizio abbreviato (ordinanze n. 165 del 2003, n. 347 del 2002, n. 421 del 2001), si osserva che, sebbene la previsione di limiti al potere di impugnazione del pubblico ministero non si ponga di per sé in contrasto con la Costituzione, la diversità dei poteri processuali riconosciuti alle parti deve pur sempre essere assistita da idonee ragioni giustificatrici: ragioni che la Corte costituzionale ha individuato nella peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, nella funzione allo stesso affidata e nelle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia;

che la preclusione all'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento introdotta dalla legge n. 46 del 2006 non troverebbe invece «ragionevole giustificazione nei limiti richiesti dalle richiamate pronunce della Corte» e sempre collegati a «istituti deflativi in cui rinunce dell'imputato producono il risultato apprezzabile della definizione più sollecita del processo»;

che la disciplina censurata, nel riservare «esclusivamente all'imputato lo strumento di un nuovo giudizio di merito per vedere riconosciuta la propria innocenza», si porrebbe inoltre in contrasto con il principio di ragionevolezza, tenuto conto di quanto la stessa Corte costituzionale ha finora affermato in ordine alla garanzia del doppio grado di giurisdizione: e cioè che, in un sistema in cui il doppio grado non forma oggetto di garanzia giurisdizionale (ordinanza n. 421 del 2001), «non è la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano legittimamente precluse» (ordinanza n. 316 del 2002);

che di conseguenza il legislatore non potrebbe che assicurare ad entrambe le parti il potere di sottoporre la decisione ad un «controllo critico da parte di un giudice sovraordinato», salvo che sussistano ragionevoli motivi che giustificino una diversa disciplina;

che, infine, un ulteriore profilo di irragionevolezza emergerebbe dal raffronto con il potere di proporre appello avverso le sentenze di condanna che il legislatore ha mantenuto in capo al pubblico ministero.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;

che, stante l'identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 329

Sentenza 11 - 27 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Norme oggetto del giudizio - Delimitazione dell'ordinanza di rimessione - Estensione, su richiesta delle parti costituite, a norme successive che riproducono lo stesso precetto - Inammissibilità.

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 128, secondo comma; d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 2, comma 3; d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 402.

Impiego pubblico - Impiegato dichiarato decaduto a seguito dell'accertamento del conseguimento dell'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile - Divieto di partecipazione a concorsi ad altri impieghi statali - Obbligo dell'Amministrazione di ponderare la proporzione tra la gravità del comportamento e tale divieto - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza per l'automaticità della sanzione - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di ulteriori censure.

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 128, secondo comma.
- Costituzione, art. 3 (artt. 4, 35, 51 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza dell'11 gennaio 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia sul ricorso proposto da Bergamo Antonella contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ed altri, iscritta al n. 220 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di costituzione di Antonella Bergamo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 il giudice relatore Sabino Cassese;

Udito l'avvocato Ariosto Ammassari per Antonella Bergamo e l'avvocato dello Stato Diego Giordano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 51 e 97 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

La disposizione censurata stabilisce che l'impiegato, dichiarato decaduto ai sensi della lettera *d*) del primo comma dell'art. 127 dello stesso d.P.R. n. 3 del 1957, e, cioè, secondo la previsione di quest'ultimo articolo, quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, non può concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato.

Dinanzi al Tribunale pende il giudizio promosso da una docente per l'annullamento, previa sospensiva, delle graduatorie permanenti del concorso (di cui all'art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124), formate dal dirigente del Centro Servizi Amministrativi (CSA) di Lecce, ai sensi del decreto del direttore generale 31 marzo 2005, limitatamente alla mancata inclusione in esse della stessa docente, in applicazione dell'art. 128, secondo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957.

1.1. — Il giudice espone preliminarmente la vicenda presupposta al giudizio dinanzi a lui pendente, relativa alla dichiarazione di decadenza di tale docente, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera *d*), del d.P.R. n. 3 del 1957.

La docente, dichiarando di essere invalida civile — nonostante fossa affetta da menomazione fisica (certificata) comportante la riduzione della capacità lavorativa del 37 per cento, quindi inferiore al minimo del 46 per cento previsto dalla legge (art. 1, comma 1, lett. *a*, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili») per l'applicazione delle norme di tutela in materia di diritto al lavoro dei disabili — aveva ottenuto un contratto di lavoro a tempo determinato di insegnamento per l'anno scolastico 2002/2003.

In seguito ad un controllo d'ufficio, l'amministrazione — avendo accertato un grado di invalidità inferiore rispetto a quello dichiarato dalla docente — aveva disposto (con decreto del CSA n. 5638 del 3 giugno 2003) l'esclusione di quest'ultima dalle graduatorie permanenti relative all'anno scolastico 2002/2003, la nullità del contratto annuale di lavoro e la decadenza dall'impiego in applicazione dell'art. 127, primo comma, lettera *d*), del d.P.R. n. 3 del 1957. Il giudizio avverso il suddetto decreto si concludeva con sentenza, passata in giudicato, di rigetto dell'impugnativa, avendo il giudice ritenuto non scusabile, né inevitabile, l'ignoranza della misura di invalidità minima prevista dalla legge.

1.2. — Riferisce il Tribunale rimettente che la ricorrente del giudizio principale ha eccepito l'illegittimità costituzionale, in riferimento a più profili di irragionevolezza, dell'art. 128 del d.P.R. n. 3 del 1957, in applicazione del quale non è stata inclusa nelle graduatorie, e delle altre disposizioni che richiamano la disposizione censurata espressamente (art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, contenente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») o implicitamente (art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»).

1.3. — In ordine alla rilevanza, il rimettente sottolinea che, nonostante la doglianza della ricorrente nel giudizio principale concerna il dato negativo della non inclusione in graduatoria e non un atto positivo di esclusione, risulta certo che la mancata inclusione è derivata dall'applicazione dell'art. 128 suddetto e non da altri motivi ostativi. Di conseguenza, se la Corte costituzionale, pur ritenendo di per sé non illegittima una disposizione che connetta alla produzione di documenti non veridici la preclusione alla partecipazione a successivi concorsi, stabilisse che tale preclusione debba necessariamente essere disposta all'esito di una valutazione in concreto, il giudizio dovrebbe concludersi con l'accoglimento della domanda, risultando dagli atti che l'amministrazione ha ommesso ogni verifica in concreto. Viceversa, se la Corte ritenesse non fondata la questione di legittimità costituzionale, il giudizio si concluderebbe con il rigetto della domanda. In conclusione, il rimettente sostiene che la causa non possa essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità.

1.4. — Quanto alla non manifesta infondatezza, il Collegio si sofferma sulla violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza.

Non sarebbe ragionevole la scelta legislativa di riconnettere l'applicazione di una misura di tipo «para-sanzionatorio», quale la preclusione, peraltro definitiva, alla partecipazione a concorsi pubblici, al verificarsi di un determinato presupposto storico-fattuale, come il conseguimento dell'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, in considerazione del carattere eterogeneo dei diversi fatti presupposti, quanto alla gravità obiettiva di essi (dal reato di falso alla irregolarità documentale).

Tale scelta del legislatore contrasterebbe con il principio — enucleato dalla giurisprudenza costituzionale — del tendenziale superamento di sanzioni rigide ed «avulse da un confacente rapporto di adeguatezza con il caso concreto»; principio ormai «largamente tendenziale — in adempimento del principio di eguaglianza — nell'area punitiva penale e con identica incidenza anche nel campo disciplinare amministrativo» (sentenza n. 971 del 1988). L'estrema rigidità della disposizione impugnata contrasterebbe con il canone di gradualità sanzionatoria, affermato pure dalla Corte costituzionale, volto a salvaguardare il parallelismo fra gravità delle condotte e conseguenze «(para)sanzionatorie», e violerebbe perciò il canone di razionalità normativa (sentenze n. 126 del 1995, n. 134 del 1992 e n. 415 del 1991).

Né, secondo il rimettente, sussistono particolari condizioni di gravità idonee a giustificare la deroga al suddetto principio. Nel caso di specie, infatti, la docente non ha commesso un reato di falso e la sentenza con la quale

è stato rigettato il ricorso avverso il decreto che pronunciava la decadenza dall'impiego (sentenza del T.a.r. Lecce n. 8908 del 2003) si è limitata ad accertare l'inescusabilità dell'ignoranza in ordine alla misura dell'invalidità minima per il diritto alla tutela dei disabili. Quindi, non sarebbe conforme al richiamato canone di razionalità normativa la previsione di un meccanismo automatico che riconnetta un'unica conseguenza ad una gamma eterogenea di comportamenti presupposti, prescindendo dall'eventuale stato soggettivo di buona fede e dall'accertamento in concreto delle circostanze rilevanti per ricostruire la gravità della condotta.

Il Tribunale rimettente dà atto che la giurisprudenza costituzionale in tema di adeguatezza tra fatto presupposto e conseguenza afflittiva ha prevalentemente riguardato il rapporto tra reato e sanzione disciplinare, settore in cui è possibile la graduazione dei fatti commessi e delle corrispondenti sanzioni, mentre nel caso di specie non sarebbe possibile individuare una graduazione delle conseguenze, avendo l'amministrazione la sola possibilità di scegliere tra l'ammettere o meno il candidato alle prove concorsuali. Tuttavia, secondo il giudice *a quo*, ciò non può impedire l'applicazione del principio di gradualità sanzionatoria (sentenza n. 363 del 1996). Il legislatore avrebbe potuto considerare i presupposti secondo una scala di crescente gravità e riconnettere alle sole ipotesi più gravi la conseguenza drastica della preclusione alla partecipazione a nuovi concorsi. Inoltre, avrebbe potuto rimettere all'amministrazione il compito di verificare e valutare in concreto la sussistenza dei presupposti «circa la maggiore o minore gravità della condotta in concreto realizzata dall'interessato, giungendo solo all'esito di tale valutazione a poter esprimere un giudizio circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione» della esclusione da tutte le future prove concorsuali.

La norma censurata sarebbe anche irragionevole sotto il diverso profilo del carattere definitivo della misura inflitta, determinando una sorta di perpetua incapacità personale anche quando la decadenza dell'impiego non derivi da reato, mentre nel sistema penale sono delimitate le ipotesi di interdizione perpetua e temporanea dai pubblici uffici (art. 29 del codice penale).

Inoltre, tale vizio di costituzionalità sarebbe di tale gravità da comprimere — in modo sproporzionato rispetto all'esigenza di tutela della fede pubblica, a salvaguardia della quale sono essenzialmente posti gli artt. 127 e 128 del d.P.R. n. 3 del 1957 — altri diritti a valenza costituzionale, quali il diritto al lavoro e il diritto di accedere agli uffici pubblici di cui agli artt. 4, 35 e 51 Cost.

Infine, la norma censurata violerebbe il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali potenzialmente a disposizione, impedendo definitivamente ad alcuni soggetti di partecipare alle selezioni per l'accesso agli impieghi pubblici, indipendentemente dalla verifica in concreto della presenza di elementi ostativi gravi.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di costituzionalità sollevata sia dichiarata infondata.

Secondo la difesa erariale, le censure non rientrano nel solco della giurisprudenza costituzionale in materia di esclusione di sanzioni rigide. L'Avvocatura ritiene che la delimitazione dei presupposti di operatività della norma effettuata dalla giurisprudenza amministrativa, nel senso della necessaria consapevolezza dell'uso dei documenti falsi, costituisce il modo di operare, «nel campo disciplinare amministrativo, di un unico principio dell'ordinamento [...] che sanziona non la creazione di documentazione falsa, bensì [...] il fatto (doloso) del suo mero utilizzo», e, a tal fine, richiama i delitti di cui agli artt. 485 e 489 del codice penale, nei quali rilevarebbe l'uso dell'atto falso. L'art. 128 censurato, quindi, prenderebbe in esame un unico comportamento, consistente nell'utilizzazione consapevole del documento falso, idoneo a pregiudicare l'interesse dell'amministrazione. Tale interesse consisterebbe sia «nel non assumere personale al di fuori e in violazione dei casi previsti dalla norma, sia nel precludere l'instaurarsi del rapporto di impiego con soggetti che comunque hanno agito in danno e contro la medesima pubblica amministrazione, che pur dovrebbero (e vorrebbero) servire, vale a dire in palese violazione dei principi di fedeltà e lealtà che costituiscono uno dei cardini del rapporto di impiego».

Quanto alla lesione del principio di ragionevolezza sotto il profilo della definitività dell'esclusione dai concorsi ad altri impieghi statali, la difesa erariale sostiene che tale conseguenza trova fondamento nella gravità eccezionale della condotta ed appare ragionevole e di buon senso in relazione alla natura fiduciaria del rapporto d'impiego.

3. — Si è costituita la ricorrente del giudizio principale, chiedendo l'accoglimento della questione di costituzionalità sollevata e delle «successive norme che ripropongono lo stesso precetto» (art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 1994; art. 402 del d.lgs. n. 297 del 1994).

Nell'attuale contesto normativo, caratterizzato dall'equiparazione fra lavoro pubblico e lavoro privato, la limitazione all'accesso al lavoro pubblico sarebbe irragionevole rispetto alla libertà del datore di lavoro privato di valutare concretamente la compatibilità della condotta pregressa del candidato con il suo inserimento nell'organizzazione produttiva. Inoltre, l'automatismo e la perpetuità che impedisce alla pubblica amministrazione qual-

siasi valutazione concreta della fattispecie, contrasterebbero con il diritto di accedere agli uffici pubblici (artt. 4 e 51 Cost.) e con l'interesse pubblico a che l'amministrazione possa selezionare la professionalità dei migliori cui affidare gli uffici pubblici.

3.1. — In prossimità della data fissata per l'udienza, la parte privata ha depositato memoria argomentando ulteriormente rispetto alle conclusioni già formulate.

Sottolinea che dal diritto al lavoro — come fondamentale diritto di libertà della persona — discende il principio, affermato dalla stessa Corte costituzionale, secondo cui il legislatore non può introdurre requisiti di accesso ai pubblici uffici che si traducano in arbitrarie discriminazioni o ingiustificate barriere all'ingresso nel posto di lavoro (sentenza n. 108 del 1994). Si sofferma sul carattere irreversibile della preclusione stabilita dall'art. 128 censurato — quale emerge dall'irrelevanza dell'eventuale riabilitazione penale o della decorrenza della pena accessoria di interdizione temporanea dai pubblici uffici — sostenendo che nel nostro ordinamento le ipotesi di privazione del cittadino di diritti costituzionalmente garantiti devono essere confinate a casi eccezionali. A tal fine, ricorda che la stessa Corte costituzionale (sentenze n. 284 del 1999 e n. 3 del 1994) ha ritenuto illegittimo il divieto di rientro in servizio per il dipendente colpito da dispensa per infermità. Aggiunge che le altre cause di preclusione all'accesso sono reversibili, con l'eccezione della destituzione e della dispensa per incapacità. Ma, in queste ultime ipotesi, il provvedimento espulsivo, che determina l'incapacità a concorrere ad un futuro impiego, è assunto (per effetto delle sentenze della Corte costituzionale, a partire dalla n. 270 del 1986) all'esito di una valutazione in concreto della condotta dell'impiegato nell'ambito di un procedimento disciplinare (destituzione), o all'esito di un procedimento in contraddittorio che dà la possibilità all'impiegato di modificare il proprio rendimento in servizio (dispensa). Invece, nel caso in esame — sottolinea la difesa della parte privata — la decadenza di cui all'art. 127, primo comma, lettera *d*), del d.P.R. n. 3 del 1957 è vincolata (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 148 del 2006), la falsità o nullità può anche non essere riferibile all'impiegato e non è impedita dalla eventuale buona fede (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1752 del 1994). In sostanza, nella specie, si tratterebbe dell'unico caso in cui la legge non consente la valutazione del caso concreto, irragionevolmente comprimendo un fondamentale diritto di libertà della persona.

Inoltre, prosegue la difesa, la presenza di condanne penali definitive non ostacola in sé la costituzione di un rapporto di lavoro pubblico, procedendo l'amministrazione ad una autonoma valutazione della natura e della gravità del reato in relazione alla natura e alle funzioni da conferire (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 712 del 1996 e Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1487 del 1997). Invece, l'art. 128 censurato esclude tale valutazione, con il «paradossale risultato» che un soggetto condannato per il delitto di falso in atto pubblico può essere riammesso in servizio ai sensi dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (se non destituito), o ammesso in esito a concorso, mentre un soggetto dichiarato decaduto, non per falsità ma per vizi amministrativi dei documenti di assunzione, è considerato definitivamente indegno di essere riammesso in servizio. Tanto renderebbe evidente l'irragionevolezza della disposizione censurata «che costituisce un dato oramai eccentrico al sistema ed incompatibile anche con la *ratio* della legislazione successiva».

Altro sintomo dell'irrazionalità sarebbe costituito dall'indeterminatezza della fattispecie presupposta (art. 127, primo comma, lettera *d*), che non indica le modalità dell'accertamento (processo penale o istruttoria amministrativa) e rinvia ad una categoria onnicomprensiva, «l'invalidità insanabile» dell'atto, senza coordinamento con la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che definisce la nullità e l'annullabilità (artt. 21-*septies* e 21-*octies*). Quindi, secondo la prospettazione della parte, la genericità e l'eterogeneità dei fatti che possono condurre alla dichiarazione vincolata di decadenza «postula necessariamente che la preclusione alla successiva riammissione in servizio sia oggetto di una specifica e concreta valutazione».

Considerato in diritto

1. — È all'esame della Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato). La disposizione censurata stabilisce che l'impiegato dichiarato decaduto ai sensi della lettera *d*) del primo comma dell'art. 127 dello stesso decreto, e cioè quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, non può concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato.

Dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce, pende il giudizio promosso da una docente per l'annullamento delle graduatorie permanenti del concorso (di cui all'art. 1 della legge

3 maggio 1999, n. 124), limitatamente alla sua mancata inclusione, in applicazione dell'art. 128, secondo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957. La docente era stata dichiarata decaduta, ai sensi del citato art. 127, primo comma, lettera *d*) dello stesso decreto, da un contratto annuale di insegnamento, avendo dichiarato di essere invalida civile, nonostante fossa affetta da minorazione fisica comportante una riduzione della capacità lavorativa inferiore al minimo previsto dalla legge per l'applicazione delle norme di tutela in materia di diritto al lavoro dei disabili. Il giudizio avverso il decreto di decadenza si era concluso con la sentenza di rigetto dell'impugnativa, passata in giudicato, avendo il giudice ritenuto non scusabile, né inevitabile l'ignoranza della misura di invalidità minima prevista dalla legge.

La Corte è chiamata a decidere se la norma censurata, anche in considerazione del carattere definitivo della esclusione dai concorsi ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato, violi: *a*) l'art. 3 Cost., per irragionevolezza, atteso che la diversa gravità obiettiva dei fatti presupposti (dal reato di falso alla irregolarità documentale) contrasterebbe con il principio — enucleato dalla giurisprudenza costituzionale — della gradualità sanzionatoria e del tendenziale superamento di sanzioni rigide, volto a salvaguardare il parallelismo fra gravità delle condotte e conseguenze sanzionatorie; *b*) gli artt. 4, 35 e 51 Cost., essendo il difetto di ragionevolezza suddetto di tale gravità da comprimere altri diritti a valenza costituzionale, quali il diritto al lavoro e il diritto di accedere agli uffici pubblici; *c*) l'art. 97 Cost., sotto il profilo che, impedendo definitivamente ad alcuni soggetti di partecipare alle selezioni per l'accesso agli impieghi pubblici senza la verifica in concreto della presenza di gravi elementi ostativi, sarebbe violato il principio del buon andamento della pubblica amministrazione in riferimento alla migliore utilizzazione delle risorse professionali potenzialmente a disposizione.

2. — In via preliminare, va precisato che è inammissibile l'estensione dell'oggetto del giudizio alle «successive norme che ripropongono lo stesso precetto» (cioè all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, contenente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e all'art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»), prospettata dalla parte privata costituita. L'oggetto del giudizio di costituzionalità è delimitato dall'ordinanza di rimessione, potendo le parti private solo argomentare in ordine ai profili di illegittimità prospettati dal giudice rimettente rispetto alla norma censurata (sentenza n. 220 del 2007).

3. — La questione è fondata nei termini di seguito precisati.

3.1. — È opportuno soffermarsi sul quadro legislativo entro cui si inserisce l'art. 128 del d.P.R. n. 3 del 1957.

Nell'ambito dei requisiti generali per l'accesso all'impiego pubblico, l'art. 2, comma 5, del testo unico n. 3 del 1957 prevede alcune limitazioni. Non possono accedere all'impiego: *a*) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo (in base all'art. 2 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, contenente «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali», coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza e coloro ai quali è stata inflitta l'interdizione perpetua o temporanea — per il tempo della stessa — dai pubblici uffici, sempre che sia intervenuto un provvedimento definitivo); *b*) coloro che siano stati destituiti (all'esito del procedimento disciplinare) o dispensati (per insufficiente rendimento) dall'impiego.

L'art. 128, secondo comma, del testo unico n. 3 del 1957 aggiunge una limitazione all'accesso per l'impiegato dichiarato decaduto, «quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile» (art. 127, primo comma, lettera *d*).

Con riferimento al personale della scuola, il relativo testo unico (art. 402, comma 4, del d.lgs. n. 297 del 1994) richiede il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato.

La norma denunciata non è inclusa nel processo di contrattualizzazione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni. Essa concerne i requisiti per l'accesso e rientra nell'ambito dei «procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro», di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c*), numero 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), richiamati dall'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per escludere la contrattualizzazione della materia ivi disciplinata. Per il personale della scuola, l'art. 70, comma 8, dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001, dispone che sono fatte salve le procedure di reclutamento di cui al d.lgs. n. 297 del 1994.

3.2. — Le limitazioni legislative all'accesso agli uffici pubblici si collocano nell'area coperta da tre precetti costituzionali. Il legislatore individua, infatti, i requisiti negativi necessari per l'ingresso nel rapporto di lavoro

pubblico contemperando il diritto di tutti di accedere agli uffici pubblici (art. 51 Cost.) con l'esigenza di garantire, anche attraverso la scelta del personale, il buon andamento e l'imparzialità dell'organizzazione amministrativa (art. 97 Cost.) e il rispetto del dovere di lealtà dei dipendenti pubblici (art. 98 Cost.).

L'art. 128, secondo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957 persegue due obiettivi conformi alla Costituzione. Il primo è di vietare l'instaurazione del rapporto di impiego con soggetti che abbiano agito in violazione del principio di lealtà, che costituisce — come notato — uno dei cardini dello stesso rapporto (art. 98 Cost.). Il secondo è di tutelare l'eguaglianza dei concorrenti, pregiudicati dalla sleale competizione con chi abbia partecipato alla selezione con documenti falsi o viziati (art. 97 Cost.).

Tuttavia, esso non è conforme al principio, «che è alla base della razionalità che domina «il principio di uguaglianza»» (sentenza n. 16 del 1991) di cui all'art. 3 Cost., di adeguatezza tra illecito amministrativo e sanzione (affermato da questa Corte a partire dalla sentenza n. 270 del 1986). Infatti, la preclusione prevista nell'art. 128 censurato colpisce per una durata illimitata nel tempo e automaticamente, senza distinzione, tutti i comportamenti (dalle varie fattispecie di reato in tema di falsità alla produzione di documenti viziati da invalidità non sanabile) rientranti nell'area della decadenza dall'impiego disciplinata dall'art. 127 dello stesso testo unico.

Ne discende la necessità che l'amministrazione valuti il provvedimento di decadenza emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera *d*), dello stesso decreto, per ponderare la proporzione tra la gravità del comportamento presupposto e il divieto di concorrere ad altro impiego; potere di valutazione analogo a quello riconosciuto da questa Corte ai fini dell'ammissione al concorso, con riferimento alla riabilitazione ottenuta dal candidato (sentenza n. 408 del 1993).

La discrezionalità che l'amministrazione pubblica eserciterà in tal modo sarà limitata dall'obbligo di tenere conto dei presupposti e della motivazione del provvedimento di decadenza, ai fini della decisione circa l'ammissione a concorrere ad altro impiego nell'amministrazione.

3.4. — Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 128, secondo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui, facendo discendere automaticamente dalla dichiarazione di decadenza il divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato, non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera *d*), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato.

Restano assorbite le altre censure.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: CASSESE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 330

Sentenza 11 - 27 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborso di credito d'imposta - Mancato esercizio dell'opzione per differenti regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili - Sopravvenuta norma di interpretazione autentica - Opzione desumibile da comportamenti concludenti del contribuente - Applicabilità ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta - Previsto divieto di restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate - Ecceputa inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie - Reiezione.

- Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 4, comma 1, secondo periodo.
- Costituzione, art. 3.

Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborso di credito d'imposta - Mancato esercizio dell'opzione per differenti regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili - Sopravvenuta norma di interpretazione autentica - Opzione desumibile da comportamenti concludenti del contribuente - Applicabilità ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta - Previsto divieto di restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate - Ecceputa inammissibilità della questione per irrilevanza - Reiezione.

- Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 4, comma 1, secondo periodo.
- Costituzione, art. 3.

Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborso di credito d'imposta - Mancato esercizio dell'opzione per differenti regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili - Sopravvenuta norma di interpretazione autentica - Opzione desumibile da comportamenti concludenti del contribuente - Applicabilità ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta - Previsto divieto di restituzione delle imposte già pagate - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 4, comma 1, secondo periodo.
- Costituzione, art. 3.

Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborso di credito d'imposta - Mancato esercizio dell'opzione per differenti regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili - Sopravvenuta norma di interpretazione autentica - Opzione desumibile da comportamenti concludenti del contribuente - Applicabilità ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta - Previsto divieto di restituzione delle soprattasse e pene pecuniarie già pagate - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.

- Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 4, comma 1, secondo periodo.
- Costituzione, art. 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), promosso con ordinanza depositata il 30 agosto 2006 dalla Commissione tributaria regionale della Sardegna, nel giudizio vertente tra la società semplice Avicola S. Chiara e l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Oristano, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 4 luglio 2007 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza pronunciata il 27 febbraio 2006 e depositata il 30 agosto successivo, la Commissione tributaria regionale della Sardegna, nel corso di un giudizio di appello conseguente a rinvio dalla Corte di cassazione, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), il quale dispone che «Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate».

Il giudice rimettente precisa che tale articolo stabilisce, nel non censurato primo periodo del suo unico comma (composto da due periodi), che «L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 442 del 1997». Il medesimo rimettente, deducendo dalla rubrica del citato art. 4 («Norma interpretativa») la natura interpretativa della norma e rilevato che questa «comunque [...] riguarda la portata applicativa dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 442 del 1997» (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette), afferma che la sollevata questione di legittimità costituzionale concerne l'«art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, laddove si dispone che «Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate», in relazione all'art. 1, comma 1, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442».

1.1. — Il giudice *a quo* riferisce, in punto di fatto, che: la contribuente — la società semplice «Avicola S. Chiara» — aveva presentato, unitamente alla dichiarazione dell'IVA riguardante l'anno 1988, la richiesta di rimborso, con procedura accelerata, di un credito della stessa imposta; la Commissione tributaria di primo grado aveva accolto l'impugnazione proposta dalla contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi su detta richiesta di rimborso; la Commissione tributaria regionale della Sardegna aveva accolto l'appello proposto dall'amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado, rilevando che la contribuente non aveva esercitato per iscritto l'opzione, prevista dall'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari e, quindi, non aveva diritto al rimborso; con sentenza n. 11713 del 2001, la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la decisione di appello, cassando quest'ultima pronuncia e rinviando la causa, per un nuovo esame, ad altra sezione della stessa Commissione tributaria regionale. Il giudice rimettente riferisce, inoltre, che, con la citata sentenza, la Corte di cassazione aveva rilevato l'entrata in vigore, successivamente alla pronuncia di appello, dell'art. 4, comma 1, della legge n. 342 del 2000, il quale aveva disposto l'applicazione retroattiva dell'art. 1 del d.P.R. n. 442 del 1997 — secondo cui l'opzione per il regime normale dell'IVA può essere desunta da comportamenti concludenti del contribuente — anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente all'entrata in vigore di tale decreto presidenziale, avente natura regolamentare (7 gennaio 1998). Il giudice *a quo* aggiunge che la medesima Corte di cassazione — dopo aver constatato l'omessa considerazione, da parte del giudice di appello, «della concludente condotta» tenuta dalla contribuente in relazione all'anno d'imposta 1988 circa la suddetta opzione per il regime ordinario dell'IVA e dopo aver osservato che il sopravvenuto art. 4 della legge n. 342 del 2000 dispone, tra l'altro, che «Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate» — aveva cassato la sentenza impugnata e rinviato alla stessa Commissione tributaria regionale, per un nuovo esame di merito, «comprensivo — ai fini della valutazione di rilevanza — di eventuali profili di legittimità costituzionale della disposizione» di esclusione dal rimborso, «avuto riguardo alla tecnica legislativa impiegata, tipica dei provvedimenti di «condono» di recente censurata dal giudice delle leggi in analoga fattispecie normativa (Corte cost. 416/2000; *cfr.* pure Cass., ord. 381/2000)».

1.2. — Poste tali premesse, il giudice rimettente, sulla scorta della indicata sentenza del giudice di legittimità, osserva, in punto di non manifesta infondatezza della questione, che l'art. 4, comma 1, della legge n. 342 del 2000, mentre nel primo periodo valorizza retroattivamente il comportamento concludente tenuto dai contribuenti prima del 7 gennaio 1998, ai fini della manifestazione della menzionata opzione per l'applicazione del regime ordinario dell'IVA, viceversa nel secondo periodo dello stesso comma irragionevolmente esclude che da tale comportamento (e, quindi, dall'applicazione del regime ordinario anteriormente all'entrata in vigore dello stesso art. 4,

cioè anteriormente al 10 dicembre 2000) possa derivare l'effetto del rimborso dell'imposta (oltre che delle soprattasse e pene pecuniarie). Ad avviso del giudice *a quo*, detta normativa, in materia diversa dal «condono fiscale», crea un regime differenziato di effetti in ragione di una circostanza (l'intervenuto pagamento o no dell'imposta) del tutto neutra (e, di fatto, contingente e casuale) rispetto alla *ratio* sottesa al disposto del primo periodo del medesimo comma — diretto a porre una norma di interpretazione autentica e, pertanto, con effetti retroattivi —, con conseguente violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Il rimettente richiama, a sostegno di tale conclusione, le sentenze n. 416 del 2000 (in tema di applicazione retroattiva di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa) e n. 320 del 2005 (in tema di esenzione soggettiva dall'IRPEG di alcuni fondi pubblici di agevolazione), con le quali la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme di esclusione dal rimborso di imposte già pagate.

1.3. — In punto di rilevanza, la Commissione tributaria regionale afferma che la sollevata questione «appare rilevante, nel caso in esame, con riguardo alla modalità della tenuta delle scritture contabili della società Avicola S. Chiara, e posto che alcuni comportamenti posti in essere dalla società, quali emergono dagli atti, sono suscettibili di essere positivamente valutati come comportamenti concludenti ai fini delle previsioni normative di cui all'art. 1, comma 1, del decreto presidenziale n. 442 del 1997 ed all'art. 4, comma 1, della legge n. 342 del 2000», tanto che tali «circostanze di fatto [...] potrebbero comportare il diritto al rimborso richiesto [...], ove non sussistesse il divieto di legge» denunciato.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Quanto alla eccepita inammissibilità, l'Avvocatura generale osserva che l'ordinanza è priva di motivazione sulla rilevanza, perché il giudice rimettente, da un lato, non ha sufficientemente descritto la fattispecie oggetto del giudizio principale, avendo omesso ogni indicazione circa le modalità di tenuta delle scritture contabili e gli altri elementi (come il tipo di dichiarazione IVA presentata) da cui si dovrebbe desumere il comportamento concludente espressivo dell'opzione del contribuente per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari; dall'altro, «non spiega [...] perché ritenga applicabile al rimborso ordinario dell'IVA a monte la disposizione dettata in merito al rimborso di una imposta a valle indebitamente pagata», dal momento che «la fattispecie [...] non riguarda [...] il rimborso di una imposta pagata, cioè dell'IVA a debito, e non dovuta, ma la formazione dell'IVA a credito di cui si chiede il rimborso, rigorosamente connessa al regime ordinario dell'IVA», con conseguente inapplicabilità della disposizione censurata, che «testualmente si riferisce ai soli rimborsi di imposte a debito non dovute».

Quanto alla dedotta infondatezza, la difesa erariale, dopo aver premesso che le sentenze della Corte costituzionale richiamate dal rimettente non sono pertinenti al caso di specie (in quanto relative a versamenti di imposte a debito, non dovute in base a leggi sopravvenute), afferma che il legislatore, pur avendo inteso «sanare retroattivamente», con la norma denunciata, i comportamenti dei contribuenti che — prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 442 del 1997 — avevano applicato il regime ordinario dell'IVA senza la previa comunicazione scritta dell'opzione in tal senso, ha tuttavia «discrezionalmente limitato» gli effetti di detta sanatoria in favore dei soli contribuenti che hanno utilizzato il credito riportandolo all'anno successivo e non anche a quelli che hanno «unilateralmente chiesto il rimborso». Per la difesa erariale, la diversità di tali due diversi modi di far valere il credito del contribuente giustifica l'indicata diversità di disciplina ed esclude, pertanto, qualsiasi disparità di trattamento o irragionevolezza costituzionalmente rilevanti della denunciata disposizione.

Considerato in diritto

1. — La Commissione tributaria regionale della Sardegna dubita della legittimità costituzionale «dell'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, laddove si dispone che «Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate», in relazione all'art. 1, comma 1, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442». In realtà, l'oggetto della censura riguarda esclusivamente l'art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), il quale, nel disporre che «Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate», limita gli effetti del primo periodo dell'unico comma dello stesso art. 4 (composto da due soli periodi), in forza del quale «L'articolo 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, concernente l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del

citato decreto n. 442 del 1997» (cioè anteriormente al 7 gennaio 1998). In altri termini, il rimettente muove dalla premessa che il citato art. 4 ha natura interpretativa e, pertanto, retroattiva (argomentata anche in base alla sua rubrica, «Norma interpretativa») circa l'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 442 del 1997 (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette), per il quale «L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. È comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative». Su tale premessa, la Commissione tributaria regionale censura soltanto il secondo periodo del comma 1 dell'art. 4 della legge n. 342 del 2000, nella parte in cui esclude dal rimborso l'imposta che, in base alla riconosciuta efficacia del comportamento concludente a suo tempo tenuto dal contribuente in ordine all'opzione per il regime ordinario dell'IVA, risulta (ora per allora) non dovuta.

In particolare, il giudice *a quo* afferma che, mentre il primo periodo del comma 1 dell'art. 4 della legge n. 342 del 2000 valorizza retroattivamente il comportamento concludente tenuto dal contribuente prima del 7 gennaio 1998, ai fini dell'opzione prevista dall'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari; viceversa la norma denunciata si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché irragionevolmente esclude che da tale comportamento concludente possa conseguire l'effetto del rimborso di imposte già pagate, così creando un regime differenziato in ragione di una circostanza (l'intervenuto pagamento o no dell'imposta) del tutto neutra (e, di fatto, contingente e casuale) rispetto alla *ratio* sottesa al disposto del primo periodo del medesimo comma 1 dello stesso art. 4, diretto a porre una norma di interpretazione autentica e, pertanto, con effetti retroattivi.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, sotto il duplice profilo che l'ordinanza di rimessione: *a*) non contiene una sufficiente descrizione della fattispecie, in difetto di ogni indicazione circa le modalità di tenuta delle scritture contabili e gli altri elementi (come il tipo di dichiarazione IVA presentata) da cui si dovrebbe desumere il comportamento concludente del contribuente espressivo dell'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari; *b*) «non spiega [...] perché ritenga applicabile al rimborso ordinario dell'IVA a monte la disposizione dettata in merito al rimborso di una imposta a valle indebitamente pagata», dal momento che «la fattispecie [...] non riguarda [...] il rimborso di una imposta pagata, cioè dell'IVA a debito, e non dovuta, ma la formazione dell'IVA a credito di cui si chiede il rimborso, rigorosamente connessa al regime ordinario dell'IVA», con conseguente inapplicabilità della disposizione censurata, che «testualmente si riferisce ai soli rimborsi di imposte a debito non dovute».

Entrambe le eccezioni sono infondate.

2.1. — Quanto alla prima eccezione, va rilevato che il giudice *a quo* afferma che, nel caso in esame, sia con riguardo alla modalità della tenuta delle scritture contabili sia con riguardo ad altri comportamenti posti in essere dalla società, «quali emergono dagli atti», è possibile ritenere esercitata per *facta concludentia* dalla contribuente l'opzione per il regime ordinario dell'IVA relativamente all'anno 1988. Ciò costituisce sufficiente descrizione della fattispecie, avendo il rimettente indicato due diversi elementi (modalità di tenuta delle scritture contabili; altri comportamenti concludenti) ciascuno dei quali è da solo considerato dalla legge idoneo per la manifestazione tacita dell'opzione per il regime ordinario dell'IVA (primo periodo del comma 1 del d.P.R. n. 442 del 1997: «L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.»). Né il giudice *a quo* era tenuto a descrivere analiticamente i comportamenti della contribuente da lui presi in considerazione e ad ulteriormente motivare le ragioni per le quali ritiene che essi costituiscano manifestazioni tacite della menzionata opzione: infatti tali valutazioni, in fatto ed in diritto, costituiscono il merito del giudizio principale e, in quanto esclusivamente riservate al giudice rimettente, non sono sindacabili dalla Corte costituzionale, neppure ai fini del controllo della rilevanza della sollevata questione di costituzionalità.

2.2. — Quanto alla seconda eccezione di inammissibilità, è qui sufficiente osservare che il rimborso dell'ecedenza dell'ammontare detraibile rispetto all'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni imponibili, richiesto dal contribuente ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, è pur sempre un rimborso dell'imposta versata e, quindi, una «restituzione di imposte», ai sensi della disposizione censurata. Il rimettente osserva, poi, che i suddetti comportamenti concludenti ed il correlativo passaggio al regime ordinario dell'IVA costituiscono «circo-

stanze di fatto che potrebbero comportare il diritto al rimborso richiesto [...], ove non sussistesse il divieto di legge» denunciato. Ne consegue che la norma censurata costituisce l'unico ostacolo alla restituzione richiesta dalla contribuente e che la sollevata questione è rilevante.

3. — Nel merito, la questione è fondata.

3.1. — Nel 1988, periodo d'imposta oggetto del giudizio principale, la società contribuente — quale imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile — era soggetta al regime speciale dell'IVA previsto per i produttori agricoli dall'art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo all'epoca vigente). In forza di tale regime, la detrazione per le operazioni passive (acquisti ed importazioni) era forfetizzata secondo percentuali di compensazione stabilite con decreto ministeriale e l'imposta sul valore aggiunto si applicava con le aliquote corrispondenti alle suddette percentuali. Il nono comma del citato art. 34 (sempre nel testo all'epoca vigente) attribuiva, però, ai produttori agricoli la facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA «nel modo normale», dandone comunicazione scritta al competente ufficio IVA entro il 31 gennaio. La contribuente, pur non avendo effettuato la predetta comunicazione scritta, aveva presentato, unitamente alla dichiarazione dell'IVA riguardante l'anno 1988, la richiesta di rimborso, con procedura accelerata, della stessa imposta applicata in base al regime ordinario, e cioè con detrazione analitica e non forfetizzata.

L'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 442 del 1997 (in vigore dal 7 gennaio 1998) ha successivamente stabilito, «in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette», che «L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.». Tuttavia, solo con l'art. 4 della legge n. 342 del 2000 (in vigore dal 10 dicembre 2000) il legislatore, con norma che la rubrica dell'articolo qualifica come «interpretativa», ha chiarito che tali comportamenti concludenti hanno efficacia anche se tenuti dal contribuente anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 442 del 1997 (primo periodo dell'unico comma), esclusa, però, la «restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate» (il censurato secondo periodo dello stesso comma).

3.2. — Il primo periodo dell'unico comma del citato art. 4 della legge n. 342 del 2000, cui la rubrica attribuisce natura «interpretativa» (riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione), equipara anche per il passato (e non solo per l'avvenire) talune manifestazioni di volontà tacita («comportamenti concludenti del contribuente o [...] modalità di tenuta delle scritture contabili») all'opzione o alla revoca comunicate per iscritto circa i regimi contabili o di determinazione dell'imposta (nella specie, si tratta dell'opzione per il regime ordinario dell'IVA). Il censurato secondo periodo dello stesso comma dell'indicato art. 4 limita la retroattività di detto primo periodo, escludendo la ripetibilità («restituzione») di quanto pagato dal contribuente a titolo di imposte, soprattasse e pene pecuniarie, anche nel caso in cui tali pagamenti risultassero non dovuti in conseguenza dell'efficacia delle manifestazioni tacite di volontà poste in essere in data anteriore al 7 gennaio 1998.

Proprio tale limitazione comporta la violazione del principio di uguaglianza evocato dal giudice rimettente quale parametro di costituzionalità. Come più volte precisato da questa Corte, infatti, «la retroattività propria dell'interpretazione autentica non tollera logicamente eccezioni al significato attribuito alla legge interpretata», con la conseguenza che il legislatore cade in una contraddizione formale quando, da un lato, attribuisce alla disposizione interpretata un significato tale da qualificare come non dovuto, sin dall'origine, un pagamento e, dall'altro, ne esclude la ripetibilità (sentenza n. 421 del 1995, seguita dalle sentenze n. 416 del 2000 e n. 320 del 2005). Nella specie, tale contraddizione tra la finalità di interpretazione autentica dell'art. 4 della legge n. 342 del 2000 e la limitazione degli effetti economici e finanziari di tale interpretazione, si risolve in una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti che, pur avendo manifestato in via tacita, anteriormente al 7 gennaio 1998, la loro opzione (o revoca) in ordine ai regimi di determinazione dell'imposta od ai regimi contabili, vengono assoggettati ad una disciplina differenziata in ragione di una circostanza — intervenuto pagamento o no delle imposte, soprattasse o pene pecuniarie, non dovute per effetto di detta manifestazione tacita di volontà — del tutto neutra (e, di fatto, contingente e casuale) rispetto alla *ratio* della norma interpretativa. Il trattamento peggiore riservato a chi — tra l'altro, versando in una situazione di obiettiva incertezza sul significato dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 442 del 1997, inteso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione anteriore all'entrata in vigore dell'art. 4 della legge n. 342 del 2000 come privo di efficacia retroattiva — abbia pagato le imposte, soprattasse o pene pecuniarie non dovute, rispetto a chi non abbia effettuato alcun pagamento, si risolve, perciò, in una disciplina irragionevolmente diversa di situazioni uguali (per casi analoghi, le citate sentenze n. 320 del 2005 e n. 416 del 2000, nonché, in un *obiter dictum*, n. 292 del 1997).

3.3. — Né la ragione della rilevata discriminazione può consistere — come sostenuto dalla difesa erariale — nell'obiettivo, discrezionalmente perseguito dal legislatore, di limitare, in materia di imposta sul valore aggiunto, l'utilizzo dell'eccedenza detraibile al riporto di essa in detrazione nell'anno successivo, escludendo la rimborsabilità del credito.

È infatti evidente che, a pena di illegittimità costituzionale, anche detto obiettivo deve trovare una idonea giustificazione della disparità di trattamento. Ma neppure la difesa erariale è stata in grado di indicare le ragioni di un simile divieto di rimborso, oltretutto limitato al solo periodo anteriore al 7 gennaio 1998. In particolare, una volta riconosciuta dal legislatore la possibilità di soddisfare il credito del contribuente attraverso i meccanismi alternativi del rimborso immediato o del computo in detrazione nell'anno successivo, non è ragionevole l'eliminazione, per un determinato periodo di tempo, proprio di quel meccanismo che, almeno in via di principio, dovrebbe assicurare per legge la realizzazione dell'interesse del contribuente in modo pieno, incondizionato ed in tempi brevi (artt. 30 e 38-*bis* del d.P.R. n. 633 del 1972). La limitazione dell'utilizzo del credito d'imposta al computo in detrazione nell'anno successivo potrebbe porre, infatti, in condizione peggiore il contribuente che, in relazione alle operazioni effettuate ed alle proprie esigenze finanziarie, abbia invece interesse a scegliere il meccanismo del rimborso immediato. E ciò senza tenere conto che il pregiudizio arrecato a detto contribuente sarebbe insanabile in tutte le ipotesi in cui le successive dichiarazioni dell'IVA legittimamente mancassero o avessero un contenuto tale da non consentire lo scomputo. In tali casi, infatti, il medesimo contribuente, in quanto costretto a ricorrere unicamente al meccanismo del computo in detrazione nell'anno successivo, potrebbe non essere in grado di soddisfare, in tutto o in parte, il proprio credito. Nella specie, non verrebbe meno, comunque, la contraddizione della norma che qualifica l'IVA, al contempo, «indebita» (in conseguenza della legittima manifestazione tacita della volontà di essere assoggettato al regime ordinario dell'imposta) e «non ripetibile» (in forza della disposizione denunciata).

4. — La pronuncia di illegittimità costituzionale va mantenuta nei limiti del *petitum* e, quindi, va circoscritta alla disposizione che vieta la «restituzione di imposte» in materia di IVA. Nell'ambito di questa materia, tuttavia, le indicate ragioni di illegittimità valgono anche per le «soprattasse e pene pecuniarie» menzionate nell'art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 342 del 2000, n. 342, con necessità di estendere consequenzialmente la dichiarazione di incostituzionalità anche a tale parte della disposizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), nella parte in cui dispone che non si fa luogo a restituzione dell'imposta sul valore aggiunto;

Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 342 del 2000, nella parte in cui dispone che non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie in materia di imposta sul valore aggiunto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 331

Ordinanza 11 - 27 luglio 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio di revisione di sentenza penale di condanna di un parlamentare per diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Catanzaro - Deliberazione già oggetto di precedente conflitto di attribuzione, dichiarato improcedibile - Esclusione dell'inammissibilità del conflitto, in quanto proposto da altro giudice nel corso di diverso procedimento - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 6 marzo 2003 (doc. IV-*quater*, n. 42).
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 57, art. 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2003 (Doc. IV - *quater*, n. 42), relativa all'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Amedeo Maticena nei confronti del dott. Vincenzo Macri, promosso con ricorso della Corte d'appello di Catanzaro, depositato in cancelleria il 10 gennaio 2007 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilità.

Udito nella Camera di consiglio del 9 maggio 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 10 gennaio 2007, la Corte d'appello di Catanzaro ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 6 marzo 2003 (Doc. IV-*quater*, n. 42), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso il processo penale a carico del deputato Amedeo Maticena concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che la Corte ricorrente premette che, con sentenza del Tribunale di Messina del 19 giugno 1999, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Messina con pronuncia del 16 marzo 2001, diventata definitiva il 7 dicembre 2001 a seguito del rigetto del ricorso per cassazione presentato dall'imputato, il predetto deputato è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Vincenzo Macri, per i seguenti delitti: «A) delitto p. e p. dagli artt. 110, 595, commi 1, 2, 3 e 13 legge 47/1948 per avere in concorso tra loro, il Maticena come autore del comunicato stampa ed il secondo (De Virgilio Vincenzo) come autore dell'articolo, che testualmente lo riproduce, dal titolo «Replica di Maticena al magistrato Macri», apparso sul quotidiano «Gazzetta del Sud», offeso la reputazione di Macri Vincenzo, qualificandolo come «ispiratore primario» di strategie organizzate dalla mafia in danno di diversi magistrati ed in particolare del dott. Viola e come «provocatore» ed irrispettoso delle regole deontologiche per avere reagito

all'accusa del Matacena, invero fondata, di avere utilizzato «nella faida tra i magistrati» verbali firmati in bianco dai pentiti. Reato aggravato dalla attribuzione del fatto determinato e dalla diffusione a mezzo stampa. In Messina il 15 febbraio 1995. Nonché per avere offeso la reputazione dello stesso Macrì Vincenzo con un articolo apparso sul quotidiano Tribuna Calabria affermando che il Macrì aveva partecipato ad una banditesca operazione e che era «un magistrato bandito», articolo che si ricollegava al testo del comunicato diffuso dall'AGI. In Reggio Calabria 23 febbraio 1995; B) delitto previsto e punito dagli artt. 595, 3° co., c.p. e 13 legge 47/1948 per avere, con un articolo di stampa pubblicato sul quotidiano «Gazzetta del Sud» in data 3 dicembre 1995, riproducente il testo di un comunicato dello stesso Matacena — diffuso dalla agenzia ANSA di Roma il 2 dicembre 1995 — offeso la reputazione del dott. Vincenzo Macrì sostituto procuratore della Repubblica presso la Direzione Nazionale Antimafia affermando che il Macrì ha «una concezione stalinista della giustizia», che le dichiarazioni del Macrì «dimostrano in modo lampante quale è il suo modo di maneggiare i pentiti e i collaboratori», che «egli aveva chiesto una perizia psichiatrica nei confronti del Macrì», con le aggravanti dell'attribuzione di un fatto determinato e della commissione del fatto in danno di un pubblico ufficiale nell'adempimento delle sue funzioni. Messina, 3 dicembre 1995; C) del reato di cui agli artt. 595, co. 2, c.p. e 13 legge 47/1948 perché, con un articolo apparso sul quotidiano «Gazzetta del Sud» a firma di Policheni Paolo e contenente le dichiarazioni del Matacena, offendeva la reputazione del dr. Vincenzo Macrì affermando che quest'ultimo aveva gestito l'operazione «Olimpia» e che era rinviato a giudizio per avere manipolato pentiti e collaboratori e che le tesi della magistratura inquirente erano assolutamente false. Con l'aggravante della attribuzione di un fatto determinato. Messina, 29 novembre 1995»;

che, con istanza depositata il 25 marzo 2003, il Matacena ha chiesto alla competente Corte di appello di Reggio Calabria la revisione della sentenza di condanna assumendo di avere presentato sin dal 9 febbraio 1998 alla Camera dei deputati, della quale faceva parte all'epoca dei fatti, una richiesta di delibera di insindacabilità *ex art. 68, primo comma, Cost.*, che era stata da ultimo esaminata nella seduta del 6 marzo 2003, allorché la medesima Camera dei deputati aveva stabilito che le dichiarazioni del prevenuto concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni;

che la Corte di appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 30 ottobre 2003, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, assumendo che la delibera di insindacabilità non poteva essere considerata prova nuova ai fini di quanto previsto dall'art. 630 del codice di procedura penale, in quanto l'intervenuto giudicato penale rappresenta un valore che deve essere necessariamente salvaguardato nell'ottica di evidenti esigenze di certezza dei rapporti giuridici;

che la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso del Matacena sul punto, ha annullato la citata ordinanza con sentenza del 2 luglio 2004, assumendo che certamente la deliberazione di insindacabilità del Parlamento deve essere considerata «prova nuova» e non può essere disapplicata dal giudice, che può soltanto sollevare eventualmente conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale;

che gli atti sono stati, quindi, trasmessi alla Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio;

che, emesso rituale decreto di citazione, il processo è stato ripetutamente aggiornato, dapprima per la mancanza degli atti processuali, non trasmessi dal Tribunale di Messina, poi in attesa della decisione della Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione sollevato con ordinanza del 13 maggio 2004 dal Tribunale civile di Reggio Calabria, davanti al quale il Macrì aveva citato il Matacena per il risarcimento del danno in conseguenza della pronuncia del giudice penale, essendo la decisione indubbiamente rilevante anche per il giudizio di revisione;

che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 325 del 2006, ha tuttavia dichiarato la improcedibilità del ricorso per ragioni procedurali (il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale da parte della autorità giudiziaria ricorrente);

che, ciò premesso, la Corte di appello ricorrente ritiene che la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 2003 costituisce una interferenza nelle attribuzioni della autorità giudiziaria previste e garantite dall'art. 102 Cost., poiché non sussisterebbe alcun collegamento funzionale tra le

dichiarazioni rese dall'on. Maticena, riportate nei capi di imputazione sopra trascritti, e la sua attività di parlamentare, costituendo piuttosto tali dichiarazioni ed espressioni l'esercizio della comune libertà di pensiero nel quadro di una polemica diretta e personale con il Macrì, del tutto avulsa dallo svolgimento anche generico di attività parlamentare o politica;

che, secondo la ricorrente, tali considerazioni non sono scalfite in alcun modo dalla legge 20 giugno 2003 n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), posto che sul piano procedurale l'invio degli atti processuali alla Camera di appartenenza, previsto dall'art. 3, comma 4, di tale legge, è superato dal fatto che la Camera dei deputati ha già deliberato sull'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost., e che la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, di tale legge, che prevede la applicazione della immunità parlamentare anche «per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento» non può comunque coprire ogni espressione ingiuriosa o diffamatoria sulla sola base della qualifica rivestita dall'agente, occorrendo in ogni caso un collegamento con l'attività parlamentare espletata, collegamento che, nel caso in esame, difetta completamente, e ciò anche perché la norma citata, nonostante la più ampia formulazione lessicale, non innova alcunché rispetto all'art. 68, primo comma, Cost., limitandosi a rendere esplicito il contenuto di tale disposizione (vengono, al riguardo, richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 235 del 2005, n. 246 e n. 120 del 2004, nonché l'ordinanza n. 136 del 2005);

che la Corte d'appello ricorrente chiede, conclusivamente, che la Corte costituzionale «dichiari che non spettava alla Camera dei deputati la valutazione della condotta attribuita all'on. Amedeo Maticena nei sopra trascritti capi di imputazione in quanto estranea alle previsioni dell'art. 68 primo comma Cost., e conseguentemente annulli la deliberazione adottata dalla Assemblea Parlamentare nella seduta del 6 marzo 2003».

Considerato che deve preliminarmente accertarsi se sia ammissibile il conflitto sollevato, in sede di giudizio di revisione della sentenza penale di condanna per diffamazione a carico del deputato Amedeo Maticena, dalla Corte d'appello di Catanzaro nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 6 marzo 2003 (Doc. IV-*quater*, n. 42), con la quale è stato dichiarato che i fatti relativi al giudizio penale concluso con la predetta sentenza irrevocabile di condanna costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che tale delibera è già stata oggetto di conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Reggio Calabria, in sede di giudizio civile per risarcimento dei danni promosso nel confronti dello stesso deputato in conseguenza della pronuncia del giudice penale, e dichiarato ammissibile, in fase di prima deliberazione, con ordinanza n. 117 del 2005, e, quindi, improcedibile, con ordinanza n. 325 del 2006, per la mancata osservanza del termine di venti giorni dalla notificazione — previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale — per il deposito degli atti presso la cancelleria della Corte stessa da parte dell'autorità ricorrente;

che la costante giurisprudenza di questa Corte circa l'inammissibilità della riproposizioni di conflitti già esaminati dalla Corte stessa (sentenza n. 116 del 2003, nonché *ex plurimis*, ordinanze n. 102 del 2007, n. 294 del 2006, n. 143 del 2005, n. 40 del 2004, n. 358, n. 280, n. 277, n. 214 del 2003) si riferisce a conflitti riproposti nel corso dello stesso procedimento dalla medesima autorità, la quale, pertanto, aveva già consumato il proprio potere di agire a tutela della propria sfera di attribuzioni (ordinanza n. 294 del 2006, cit.);

che la *ratio decidendi* posta a base delle richiamate pronunce non si attaglia alla diversa ipotesi di nuovo conflitto sollevato in una diversa controversia da altra autorità, la quale non può subire le conseguenze del ritardo negli adempimenti necessari che abbia dato luogo ad una pronuncia di improcedibilità del conflitto precedentemente sollevato nei confronti della medesima deliberazione, ovvero della non corretta precisazione, nel ricorso introduttivo del precedente conflitto, del *petitum* che abbia dato luogo ad una pronuncia di inammissibilità;

che, esclusa l'inammissibilità del conflitto odierno, non costituendo lo stesso riproposizione di conflitto dichiarato improcedibile, la Corte costituzionale, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se «esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che nella specie sussistono sia il requisito soggettivo che quello oggettivo del conflitto;

che, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parti del presente conflitto, sia la Corte d'appello di Catanzaro, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investita, la volontà del potere cui appartiene, sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che la Corte d'appello ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell'adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione — della quale chiede l'annullamento — ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, Cost;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte (si vedano, tra le più recenti, le ordinanze n. 17 del 2007, n. 350, n. 321, n. 320, n. 293 del 2006).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 57, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Catanzaro nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte di appello di Catanzaro;*

b) *che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 332

Ordinanza 11 - 27 luglio 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Ambiente (tutela dell') - Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano - Commissario straordinario - Conferma dell'incarico con decreto del Ministro dell'ambiente - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana - Denunciata mancanza di trattative fra il Ministro e la Regione ricorrente per il raggiungimento dell'intesa prevista dall'art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, menomazione della sfera di attribuzioni regionali e violazione del principio di leale collaborazione - Sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato disposta dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 152 del 2006 - Successiva intervenuta nomina, d'intesa fra la Regione e il Ministro dell'ambiente, del Presidente dell'ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano - Prospettata cessazione della materia del contendere da parte della difesa regionale - Sostanziale rinuncia al ricorso - Estinzione del processo.

- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 novembre 2005, DEC/DPN 2399.
- Costituzione, artt. 5, 117 e 118.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 novembre 2005 DEC/DPN 2399, di conferma dell'incarico del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 2 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 9 febbraio 2006 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2006.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nuovamente nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007, rifissata in ragione della intervenuta modifica della composizione del collegio, il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi nuovamente nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 2 febbraio 2006 e depositato il 9 febbraio successivo, la Regione Toscana ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato (del Presidente del Consiglio dei ministri

e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio), in riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 novembre 2005 DEC/DPN 2399, con il quale è stato confermato l'incarico del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago toscano;

che la Regione ricorrente ha impugnato il predetto decreto ministeriale ritenendolo lesivo delle attribuzioni regionali in mancanza di trattative fra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Presidente della Regione Toscana (nel cui territorio ricade il Parco) per raggiungere l'intesa prevista dall'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

che la ricorrente, assumendo che tale intesa è posta dal legislatore a salvaguardia delle potestà regionali costituzionalmente garantite nelle materie del governo del territorio e dell'edilizia, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, dell'agricoltura, del turismo, della caccia e della pesca, deduce che la nomina costituirebbe menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate alle Regioni, per violazione degli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione e del principio della leale collaborazione fra Stato e Regioni;

che la stessa ricorrente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale);

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la legittimità del decreto impugnato;

che, con ordinanza del 7 aprile 2006, n. 152, questa Corte ha disposto la sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato;

che, con memoria depositata il 20 dicembre 2006, la Regione Toscana ha allegato copia del decreto n. 2049 del 20 novembre 2006 di nomina del Presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago toscano nella persona del dottor Mario Tozzi;

che la ricorrente, sulla base di altri documenti, ha dimostrato che tale nomina è avvenuta a seguito di previa intesa fra essa stessa e il Ministro dell'ambiente e che, pertanto, è venuta a cessare la materia del contendere.

Considerato che la nomina del Presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, sulla base dell'intesa fra le parti, ha determinato il venir meno di ogni interesse della ricorrente alla decisione del conflitto di attribuzione circa la conferma dell'incarico del commissario straordinario del medesimo Ente;

che, pertanto, malgrado la formula usata, la ricorrente ha in sostanza rinunciato al ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 333

Ordinanza 11 - 27 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Autoveicoli (tassa sugli) - Determinazione della tassa - Omessa previsione legislativa di un meccanismo atto a determinare la progressività in diminuzione dell'imposta in coerenza con l'asserita riduzione di valore del bene nel tempo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di capacità contributiva e di progressività del sistema tributario - Asserita lesione dei principi costituzionali in materia di proprietà privata - Omessa descrizione della fattispecie e richiesta di pronuncia additiva senza indicazione di una soluzione costituzionalmente obbligata - Manifesta inammissibilità della questione - Assorbimento di ulteriore profilo di inammissibilità.

- D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, artt. 2, 3 e 5, nonché della tariffa A ad esso allegata, in combinato disposto; d.m. 27 dicembre 1997, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 42, comma terzo, e 53, comma secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nonché della tariffa A ad esso allegata e dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 1997 (Tariffe delle tasse automobilistiche), promosso con ordinanza del 27 luglio 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Roma sul ricorso proposto da Piero Salvi nei confronti dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Civitavecchia e altro, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 20 giugno 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Roma, sez. III, con ordinanza del 27 luglio 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nonché della tariffa A ad esso allegata e dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 1997 (Tariffe delle tasse automobilistiche), nella parte in cui non prevede la progressiva diminuzione della tassa sugli autoveicoli in corrispondenza della perdita di valore del bene conseguente al trascorrere del tempo;

che il rimettente, quanto al fatto, premette unicamente di essere chiamato a giudicare di un ricorso contro l'Agenzia delle entrate di Civitavecchia con il quale sono state eccepite la tardività della richiesta impositiva e, in subordine, il suo eccessivo valore;

che, nella parte in diritto, la Commissione tributaria provinciale di Roma compie una breve ricostruzione storica delle leggi che si sono succedute nella regolamentazione dell'imposta sugli autoveicoli e motoveicoli, evidenziando come tale imposta, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge del 30 ottobre 1982, n. 953 (Misure

in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, fosse una tassa di circolazione di tipo risarcitorio che serviva a contribuire alle spese di mantenimento delle opere pubbliche viarie e che veniva calcolata in ragione della grandezza degli autoveicoli e del conseguente maggior consumo che quelli più grandi e potenti causavano alla rete viaria pubblica;

che, infatti, l'ammontare dell'imposta era calcolato in base ad un rapporto tra la potenza del motore, la sua cilindrata e la grandezza fisica del veicolo, e, inoltre, l'imposta era dovuta solo in caso di utilizzo effettivo del mezzo, con il correlativo obbligo di esporre sul parabrezza dell'auto la ricevuta del pagamento;

che, prosegue il rimettente, con la citata riforma del 1982 l'imposta ha cambiato radicalmente natura, trasformandosi in una tassa sulla proprietà, non più legata all'uso che l'utente fa del veicolo, ma dovuta per il solo ed esclusivo fatto dell'intestazione del veicolo stesso, e, pertanto, da porsi necessariamente in relazione all'incremento di valore che il bene apporta al patrimonio del proprietario;

che ciò sarebbe ulteriormente confermato dall'introduzione di un'esenzione dal pagamento della tassa per i possessori di veicoli con trenta anni di vita o venti, se di particolare interesse storico (art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale»);

che, secondo il rimettente, il legislatore avrebbe previsto tale esenzione trattandosi di beni il cui valore, come quello immobiliare, nel tempo viene scemando fino a diventare nullo dopo il trentesimo anno di vita e, quindi, «senza più interesse per il fisco in quanto [...] inidoneo a creare ulteriore ricchezza»;

che, in tal modo, avendo il legislatore implicitamente riconosciuto che il valore del bene gradualmente diminuisce, ne deriverebbe «un vuoto normativo di collegamento» fra quanto prevede l'art. 63, comma 1, della legge n. 342 del 2000 e quanto disposto dagli artt. 2, 3 e 5 del d.P.R. n. 39 del 1953, dalla tariffa A ad esso allegata e dall'art. 1 del d.m. del 27 dicembre 1997, nella parte in cui tali disposizioni non stabiliscono un meccanismo atto a determinare la progressività in diminuzione dell'imposta per la perdita di valore del bene oggetto dell'imposizione in relazione al trascorrere del tempo, e ciò determinerebbe la violazione degli artt. 53, 42 e 3 della Costituzione;

che, in particolare, secondo il rimettente, «una volta provato che un veicolo fa parte del patrimonio di un soggetto e che tale patrimonio è il fondamento per il prelievo fiscale coattivo, è agevole trarre la conclusione che ogni modifica, in aumento o in diminuzione, del valore di ogni singolo bene facente parte di tale patrimonio, andando ad incidere sulla capacità contributiva complessiva del soggetto, ove non fosse prevista la necessaria correzione del relativo tributo, andrebbe ad incidere negativamente e illegittimamente sulla capacità contributiva del soggetto» in violazione dell'art. 53 della Costituzione;

che risulterebbe violato anche l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, mancando tra i criteri per il calcolo dell'ammontare dell'imposta quello relativo al valore venale del bene secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale (sentenze n. 216 del 1990, n. 1165 del 1988 e n. 5 del 1980);

che, infine, un ulteriore profilo di incostituzionalità, per il rimettente, consisterebbe nella disparità di trattamento tra coloro che posseggono nel loro patrimonio beni diversi dagli autoveicoli (immobili, cespiti, ecc.), a cui è data, in determinate ipotesi, l'opportunità di pagare le relative imposte in modo proporzionale alla consistenza economica dei beni stessi (ad esempio la possibilità di revisione delle rendite catastali), rispetto a quei soggetti che sono obbligati a versare un'imposta costante per il possesso di un veicolo nonostante la diminuzione di valore del bene;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto a questa Corte di dichiarare la questione inammissibile;

che la difesa erariale eccepisce l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie in quanto il giudice *a quo* riferisce in modo estremamente omissivo sulle questioni sollevate nel ricorso senza fare alcun cenno al perché, nel caso concreto, il valore dell'imposizione sarebbe in contrasto con i principi costituzionali, tralasciando di riportare finanche il dato relativo all'anno di immatricolazione dell'auto che avrebbe permesso una valutazione in concreto del rapporto tra l'imposta e il valore venale del bene;

che l'Avvocatura eccepisce altri due profili di inammissibilità, il primo relativo alla disposizione censurata, in quanto il rimettente dubita di un provvedimento dell'allora Ministero delle finanze che, privo di forza di legge, non può essere oggetto di un giudizio di costituzionalità, il secondo, relativo alla richiesta di una pronuncia additiva su materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Roma, sez. III, con ordinanza del 27 luglio 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nonché della tariffa A ad esso allegata, e dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 1997 (Tariffe delle tasse automobilistiche), nella parte in cui non prevede la progressiva diminuzione della tassa automobilistica in corrispondenza della perdita di valore del bene conseguente al trascorrere del tempo;

che la questione è manifestamente inammissibile sotto due diversi e concorrenti profili;

che, in primo luogo, il rimettente omette del tutto la descrizione del caso concreto sottoposto al suo esame e, addirittura, non specifica il tipo di veicolo cui si riferiva la cartella impugnata, (autoveicolo, motoveicolo, motoscafo) e non indica la data di immatricolazione dello stesso, rendendo in tal modo impossibile ogni valutazione circa la rilevanza della questione;

che, in secondo luogo, il rimettente esplicitamente chiede un intervento additivo senza indicare una soluzione costituzionalmente obbligata in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore, come si evince dalla stessa parte conclusiva dell'ordinanza, nella quale afferma: «tale completamento normativo può essere demandato solo al giudice delle leggi non rientrando nelle competenze del giudice dei tributi sostituirsi al legislatore per individuare la formula più idonea alla graduazione dell'imposta»;

che resta assorbito l'ulteriore profilo di inammissibilità sollevato dall'Avvocatura dello Stato, circa la possibilità di sottoporre a scrutinio di costituzionalità un provvedimento non avente forza di legge;

che la rilevata manifesta inammissibilità della questione deve essere dichiarata da questa Corte prescindendo dalla pur evidente erroneità delle premesse interpretative da cui muove il rimettente, il quale ritiene che l'esenzione dal pagamento della tassa sugli autoveicoli prevista dall'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), per i veicoli con trenta anni di vita o venti se di particolare interesse storico, sia dovuta alla loro perdita di valore economico conseguente al trascorrere del tempo mentre, al contrario, essa dipende dal fatto che il legislatore ritiene tali veicoli, in quanto sopravvissuti al loro naturale ciclo economico, beni meritevoli di una particolare tutela.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nonché della tariffa A ad esso allegata, e dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 1997 (Tariffe delle tasse automobilistiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: NAPOLITANO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 334

Ordinanza 11 - 27 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per la costituzione in giudizio dell'opponente - Necessità di depositare l'atto in cancelleria entro la mattina del quarantesimo giorno dalla notifica del decreto Conseguente impossibilità di notificare l'opposizione anche nel pomeriggio del medesimo giorno - Denunciata violazione del diritto di difesa e disparità di trattamento rispetto agli oppositori a decreto ingiuntivo per causa di lavoro - Erronea ricostruzione normativa da parte del rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 147, 415, 447-*bis* e 641.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 147, 415, 447 (*recte*, 447-*bis*) e 641 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 25 novembre 2005 dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione distaccata di Cava de' Tirreni, nel procedimento civile vertente tra Senatore Pasquale e Palumbo Anna, iscritta al n. 604 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 4 luglio 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale ordinario di Salerno - sezione distaccata di Cava de' Tirreni, con ordinanza del 25 novembre 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 147, 415, 447 (*recte*, 447-*bis*) e 641 del codice di procedura civile;

che il giudice rimettente riferisce che il decreto ingiuntivo, da cui è scaturito il giudizio, è stato notificato il 19 giugno 2002 e che l'opposizione, dopo essere stata notificata il 26 luglio 2002, è stata iscritta a ruolo il 1° agosto 2002, sicché l'opposto, costituitosi in giudizio, ha eccepito la tardività dell'opposizione medesima, e, quindi, la sua inammissibilità, per essere stata depositata in cancelleria, con l'iscrizione a ruolo, quarantatre giorni dopo la notifica del provvedimento monitorio;

che, in punto di diritto, il giudice rimettente osserva che, a norma dell'art. 147 cod. proc. civ., l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere notificata fino alle ore 18 del quarantesimo giorno dalla notificazione del decreto, ma che a quell'ora la cancelleria è chiusa e l'atto, quindi, non può essere depositato fino all'ultimo minuto dello stesso giorno;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, egli osserva che, se l'opponente deve depositare l'atto di opposizione in cancelleria entro quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo e non può, quindi, notificare la stessa opposizione all'ultimo minuto del quarantesimo giorno, risulterebbe leso il suo diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., nonché il principio di uguaglianza, poiché si avrebbe disparità di trattamento tra chi propone un'opposizione soggetta al rito ordinario e chi propone un'opposizione soggetta al rito del lavoro;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la manifesta inammissibilità della questione, in quanto, da un lato, la pronuncia chiesta alla Corte dovrebbe avere un contenuto additivo, quale, ad esempio, un diverso termine

per la proposizione dell'opposizione, che implicherebbe una scelta tra più soluzioni rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore e, pertanto, preclusa in questa sede, e, dall'altro lato, l'ordinanza di remissione è carente di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza;

che, inoltre, essendo pacifico che il procedimento *a quo* si svolge secondo il rito del lavoro, risulta dalla stessa esposizione del fatto, contenuta nell'ordinanza, che tra la notificazione del decreto ingiuntivo e la notificazione dell'opposizione sono intercorsi trentasette giorni, sicché, nella specie, non si è verificata l'ipotesi di una notificazione eseguita nell'ultimo giorno utile fuori dell'orario di apertura della cancelleria, con la conseguente asserita impossibilità di provvedere nel giorno stesso all'immediato deposito dell'atto di opposizione notificato;

che la questione è infondata in quanto è *ius receptum* che, quando si verta in materia da trattarsi secondo il rito del lavoro, l'opposizione a decreto ingiuntivo va proposta con ricorso, che deve essere depositato in cancelleria entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione della ingiunzione, ma non deve anche essere notificato nello stesso termine, e solo se l'opposizione è invece proposta con citazione è richiesto che essa sia stata depositata in cancelleria nel termine perentorio predetto, la cui inosservanza determina l'inammissibilità dell'opposizione;

che, nel giudizio *a quo*, la decadenza in cui l'opponente è incorso non dipende dalle norme censurate, in quanto comportanti una compressione del diritto di difesa o una violazione del principio di uguaglianza, bensì unicamente dal mancato rispetto degli incumbenti processuali previsti dalla legge, dal momento che l'opponente ben avrebbe potuto procedere al deposito del ricorso, anziché alla notificazione della citazione, così evitando la decadenza.

Considerato che il Tribunale ordinario di Salerno - sezione distaccata di Cava de' Tirreni, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 147, 415, 447-bis e 641 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevedrebbero che, nel rito del lavoro, l'opposizione al decreto ingiuntivo debba essere depositata in cancelleria nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, e, quindi, anteriormente alla scadenza del termine entro il quale sarebbe possibile procedere alla notificazione dell'atto al creditore opposto, così impedendo all'opponente di usufruire per intero dell'ultimo giorno utile;

che la questione è manifestamente inammissibile, in quanto il giudice rimettente omette di considerare che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti al rito del lavoro, l'opponente è tenuto esclusivamente a depositare il ricorso in opposizione entro il termine di decadenza di quaranta giorni decorrente dalla notificazione dell'atto opposto, e non anche a provvedere entro il medesimo termine alla notificazione dell'opposizione;

che, pertanto, la denunciata illegittimità costituzionale è frutto esclusivamente della erronea ricostruzione normativa operata dal rimettente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, 415, 447-bis e 641 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Salerno - sezione distaccata di Cava de' Tirreni, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: NAPOLITANO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 30

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 giugno 2007
(dalla Presidenza del Consiglio dei ministri)*

Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Puglia - Aree costiere - Strutture precarie e amovibili, funzionali all'attività turistico-ricreativa, già autorizzate per il mantenimento stagionale - Mantenimento per l'intero anno anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica - Ricorso del Governo - Lamentata vanificazione dello strumento autorizzatorio, elusione dei vincoli stabiliti dal codice dei beni culturali a tutela delle aree costiere e per la conservazione del paesaggio e dell'ambiente - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, ecosistema e beni culturali.

- Legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, art. 42, aggiuntivo del comma 4-*bis* all'art. 11 della legge della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 142, 146 e 149.

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri in persona Presidente del Consiglio *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato, nei confronti della Regione Puglia in persona del Presidente della giunta regionale *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia del 16 aprile 2007, n. 10, pubblicata nel B.U.R. del 17 aprile 2007, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia»:

nell'art. 42 rubricato «Modifiche all'art. 11 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17», ove si prevede: «All'art. 11 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa)» è aggiunto, infine, il seguente comma:

«4-*bis* Il mantenimento per l'intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all'attività turistico-ricreativa e già autorizzata per il mantenimento stagionale, è consentita anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica».

La legge riportata in epigrafe viene impugnata, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 15 giugno 2007, nelle sottoindicate disposizioni:

art. 42 rubricato «Modifiche all'art. 11 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa)» nella parte in cui aggiunge all'art. 11 della predetta legge regionale n. 17/2006 il seguente comma 4-*bis* che testualmente recita: «Il mantenimento per l'intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all'attività turistico-ricreativa e già autorizzata per il mantenimento stagionale, è consentita anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica».

La disposizione va ad integrare la legge regionale preesistente (legge n. 17 del 2006) contenente la disciplina della tutela e dell'uso della costa per la Regione Puglia.

L'art. 11 ditale legge regionale, oltre a dettare gli obblighi del concessionario di stabilimenti balneari dispone, al comma 4, che la gestione di detti stabilimenti ed altre strutture connesse alle attività turistiche ricadenti su aree demaniali regolarmente concesse è consentita per l'intero anno al fine di svolgere attività collaterali alla balneazione, con facoltà di mantenere le opere assentite, ancorché precarie, qualora, prima della scadenza della concessione, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e, comunque, sino alle rela-

tive determinazioni dell'autorità competente. Tale disposizione va interpretata quale norma di carattere transitorio, per cui il mantenimento delle opere viene giustificato in relazione ai tempi di definizione del procedimento di rinnovo della concessione.

Di ben diversa portata appare il successivo comma 4-*bis* oggetto della presente impugnativa, il quale consente ulteriormente che il mantenimento per l'intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all'autorità turistico-ricreativa e già autorizzate per il mantenimento stagionale, è consentito anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica. Ciò, dunque, anche a prescindere dalla presentazione e dalla pendenza di una istanza di rinnovo della concessione.

La disposizione, così concepita, consente che in località sottoposte a tutela paesaggistica, siano indiscriminatamente realizzati o mantenuti interventi che possono anche prescindere dalla necessaria autorizzazione paesistica *ex art.* 142 del codice dei Beni culturali, in tal modo incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva statale *ex art.* 117, secondo comma, lett. *s*).

Costituiscono normativa statale di riferimento rispetto alla presente impugnativa, in particolare, gli artt. 142, 146 e 149 del codice dei Beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

L'art. 142 dispone che sono comunque di interesse paesaggistico ed in quanto tali sottoposte alle disposizioni del Titolo I della Parte terza del codice), tra l'altro: «i territori costieri compresi in una fascia della profondità di trecento metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare» (art. 142, primo comma, lett. *a*) del decreto legislativo citato).

La disposizione in esame introduce un vincolo legislativo in quanto la sottoposizione alla tutela paesaggistica e, di conseguenza, alle misure di salvaguardia che possano garantire la conservazione delle caratteristiche proprie di dette aree viene attuata dal legislatore non già attraverso un provvedimento puntuale bensì *ope legis*.

La sottoposizione delle aree costiere al predetto vincolo di legge, ai sensi del successivo art. 146, comporta l'obbligo (per il proprietario o possessore o detentore delle aree e, per l'effetto, dello stesso concessionario) di ottenere la relativa autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di opere o per l'esecuzione di lavori o, comunque, per qualsiasi modifica dello stato dei luoghi che incida su tali aree, tutelate per la loro valenza paesaggistica ovvero per le caratteristiche morfologiche (v. anche art. 2 e 134 del codice dei Beni culturali).

Il successivo art. 149 individua tassativamente le tipologie di intervento, in area vincolata, realizzabili anche in assenza della relativa autorizzazione paesistica, tra le quali, peraltro, non rientra certamente la situazione prefigurata dalla norma qui impugnata, come si evince dalla mera lettura della disposizione codicistica che fa riferimento a ben diverse situazioni (art. 149, lett. *a*) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; lett. *b*) interventi inerenti l'esercizio delle attività agrosilvo pastorali; lett. *c*) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione le opere di bonifica, antincendio e di conservazione...).

La disposizione regionale qui impugnata consente implicitamente una deroga alle disposizioni suesposte, in tal modo ponendosi in diretto contrasto con i principi sul riparto della legislazione tra Stato ed Autorità regionale.

È conforme al sistema che le opere descritte dalla disposizione impugnata siano assentite per la sola stagione balneare ovvero per un periodo di tempo temporalmente circoscritto. In tale limitazione temporale trova, infatti, attuazione il contemperamento degli interessi di carattere turistico ricreativo con quelli, preminenti, relativi alla conservazione del paesaggio e dell'ambiente.

Il loro mantenimento oltre detto periodo e per tutto l'anno è tale dunque, da rappresentare una deroga e, in ogni caso, una modifica *ex lege*, se non altro dal punto di vista temporale, all'autorizzazione già concessa dalla Autorità competente alla tutela dei vincoli paesistici e ambientali.

Con la disposizione regionale oggetto della presente impugnativa, infatti, si consente, in pratica, il mantenimento permanente di quelle opere, in deroga alle disposizioni di legge statale che ne richiedono, in via obbligatoria, la necessaria autorizzazione temporanea.

La disposizione di cui all'art. 11, comma 4-*bis*, della legge regionale n. 17 del 2006 della Regione Puglia, dunque, per come integrata dalla legge regionale qui impugnata, nel consentire su aree sottoposte a vincolo paesistico la realizzazione di interventi che, quanto meno sotto il profilo della loro durata temporale possono anche non essere supportati dalla relativa autorizzazione, si pone in palese contrasto con gli articoli 142, 146 e 149 del codice dei Beni culturali.

Quanto sopra determina il diretto contrasto della disposizione regionale con l'art. 117, secondo comma, lett. *s*) della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la materia dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, elementi questi, alla tutela della cui organica connessione presiedono, tra gli altri, i menzionati articoli del codice dei Beni culturali e del paesaggio.

Più in particolare, come altresì precisato dalla Corte nella recente sentenza n. 182 del 2006, la «tutela del paesaggio» — alla quale le disposizioni di tutela di cui ai menzionati articoli sono specificamente dirette — è riconducibile all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), proprio con riferimento agli standards stabiliti dallo Stato in funzione di uniformità su tutto il territorio nazionale.

Nell'ambito di protezione così delineato, del resto, l'autorizzazione costituisce un momento indefettibile per l'effettiva tutela delle aree sottoposte a vincolo *ex art.* 142 summenzionato, sicché non può competere alla regione adottare norme che, in buona sostanza, vanifichino lo strumento autorizzatorio.

Per tale motivo l'autorizzazione in questione non può che essere oggetto di legislazione esclusiva rispetto alla quale la regione non può intervenire con propri atti normativi disciplinando, in modo differenziato, i casi in cui detta misura di salvaguardia possa ritenersi non necessaria.

A nulla vale il riferimento operato dalla disposizione qui impugnata alla precarietà ovvero alla facile amovibilità delle opere in quanto, così come spetta al legislatore statale, in via esclusiva, disciplinare la materia inerente alla tutela dei beni paesistici individuandone le relative misure di salvaguardia, allo stesso modo compete ad esso altresì la potestà di individuarne le relative eccezioni in relazione ai casi specifici in cui l'interesse paesistico appare attenuato o degno di minor tutela.

Caso, questo, comunque da escludere allorché si pretenda di ammettere modifiche permanenti, e quindi, in sostanza non reversibili (quanto meno fino a nuova legislazione), delle aree sottoposte a tutela.

P. Q. M.

Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia del 16 aprile 2007, n. 10, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del 17 aprile 2007, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia»:

*quanto all'art. 42 rubricato «Modifiche all'art. 11 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17», nella parte in cui aggiunge il comma 4-*bis* all'art. 11 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa).*

Roma, addì 15 giugno 2007

L'AVVOCATO DELLO STATO: Paola PALMIERI

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla sentenza 10-20 luglio 2007, n. 315

Nella sentenza 10-20 luglio 2007, n. 315, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, n. 29 del 25 luglio 2007, sono apportate le seguenti correzioni:

nell'epigrafe ove scritto «legge 4 agosto 1983» leggasi: «legge 4 maggio 1983», ed ancora nel testo ovunque compaiano le parole «legge n. 183 del 1984» leggasi: «legge n. 184 del 1983».

07C1049

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GUR-030) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregoriotti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 7 0 8 0 1 *

€ 5,00